

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 51

05 agosto 2026

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI CULTURA

Oggetto assembleare n. 3016

RELAZIONE

L'intervento di riordino risponde all'esigenza di ricomporre in un quadro unitario una disciplina regionale formatasi nel tempo attraverso una pluralità di leggi settoriali, adottate in fasi diverse e riferite a specifici comparti o strumenti di intervento. Tale stratificazione normativa, pur avendo accompagnato lo sviluppo di un sistema regionale articolato e consolidato, rende oggi necessario un aggiornamento complessivo finalizzato ad accrescere coerenza, organicità e leggibilità della disciplina.

Il progetto di legge razionalizza le disposizioni vigenti, elimina duplicazioni e sovrapposizioni, armonizza principi, finalità e strumenti comuni e distingue le norme di portata generale dalle disposizioni riferite ai singoli ambiti di intervento. In tale prospettiva, esso riconduce in un quadro organico anche le discipline settoriali in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, sviluppo del settore musicale, promozione culturale, manifestazioni storiche, editoria del libro, patrimoni linguistici e dialettali, istituti e servizi culturali, memoria dell'età contemporanea, assorbendo e razionalizzando i contenuti delle leggi regionali che vengono abrogate. Il Capo I del Titolo I individua il perimetro materiale della legge e disciplina i criteri ordinatori dell'azione regionale, secondo un modello fondato sulla programmazione, sulla cooperazione istituzionale e sull'integrazione tra politiche pubbliche.

Sotto il profilo costituzionale, la legge trova il proprio fondamento anzitutto nell'articolo 9 della Costituzione, che include tra i principi fondamentali la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. La disposizione costituzionale attribuisce alla cultura rilievo ordinamentale primario e ne giustifica l'assunzione quale ambito trasversale dell'azione pubblica, connesso alla crescita della persona, alla partecipazione alla vita della comunità e allo sviluppo civile, sociale ed economico dei territori.

Il riparto delle competenze legislative è definito dall'articolo 117 della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dei beni culturali e attribuisce alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. La presente legge si colloca entro tale quadro, senza incidere sulla disciplina statale della tutela, e disciplina l'esercizio delle funzioni regionali nelle materie della valorizzazione, promozione, organizzazione, programmazione e sostegno del sistema culturale, nonché negli ambiti ulteriori riconducibili alle attribuzioni regionali.

Rileva inoltre l'articolo 118 della Costituzione, che orienta l'allocatione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e riconosce il rilievo dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. In coerenza con tale parametro, il Capo I del Titolo I valorizza il ruolo degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati del sistema culturale, configurando l'azione regionale come funzione di indirizzo, programmazione, coordinamento e sostegno.

Le disposizioni del Capo I si pongono altresì in coerenza con lo Statuto regionale, che orienta l'azione della Regione alla promozione dello sviluppo della comunità regionale, al riconoscimento e alla valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche, alla partecipazione, alla coesione sociale e alla collaborazione con il sistema delle autonomie locali. La cultura è pertanto assunta quale ambito di esercizio di funzioni pubbliche integrate e quale fattore di sviluppo della comunità regionale.

Con riferimento al Titolo III, la Relazione dà conto della scelta di ricondurre a unità le discipline regionali relative alle attività culturali, associando ciascun Capo alle leggi settoriali di riferimento oggetto di abrogazione: spettacolo e sviluppo del settore musicale, cinema e audiovisivo, promozione culturale, manifestazioni storiche e qualificazione dell'educazione e delle pratiche artistiche di base. Il riordino non si limita quindi a una mera trasposizione delle disposizioni previgenti, ma ne aggiorna l'impianto, coordinandone finalità, strumenti e ambiti di intervento entro una cornice comune.

Titolo I – Disposizioni generali e comuni ai diversi ambiti.

Capo I – Principi, finalità e funzioni

Il Titolo I, Capo I, reca le disposizioni generali volte a definire l'oggetto, i principi, le finalità e l'assetto delle funzioni istituzionali disciplinate dalla legge. Esso svolge una funzione di inquadramento sistematico dell'intervento legislativo, individuando la cornice comune entro la quale si collocano le discipline settoriali dei successivi Titoli, relative al patrimonio culturale, agli istituti e servizi culturali, alle attività culturali, allo spettacolo, al cinema e audiovisivo, alla promozione culturale, alla storia e alla memoria dell'età contemporanea, nonché agli ulteriori ambiti connessi.

L'articolo 1 reca l'individuazione dell'oggetto e dei principi della legge. La disposizione richiama espressamente gli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, la normativa statale, lo Statuto regionale, l'ordinamento dell'Unione europea e gli obblighi internazionali, delimitando l'intervento regionale nell'ambito delle competenze proprie e di quelle degli enti locali. La norma riconosce la cultura nelle sue diverse manifestazioni come diritto e risorsa fondamentale per la crescita delle persone e delle comunità, nonché come elemento dello sviluppo sociale ed economico regionale.

L'articolo 2 individua le finalità generali dell'intervento regionale. La disposizione sistematizza, in un'unica cornice normativa, gli obiettivi relativi alla conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale materiale e immateriale, alla produzione e circolazione delle attività culturali, all'accessibilità, all'innovazione, alla digitalizzazione, alla qualificazione dei servizi e delle professionalità e all'integrazione delle politiche culturali con le politiche educative, sociali, giovanili, ambientali, turistiche, economiche e di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 disciplina le funzioni della Regione, individuandone il ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e sostegno. La disposizione attribuisce alla programmazione pluriennale la funzione di definire ambiti, priorità e strumenti di intervento e prevede forme di collaborazione con i diversi livelli istituzionali, con le università, con gli operatori e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale. Sono inoltre ricondotte alle funzioni regionali le azioni di sistema relative a reti, infrastrutture culturali, standard di qualità, sistemi informativi e industrie culturali e creative.

L'articolo 4 disciplina il concorso del sistema delle autonomie territoriali alla realizzazione delle finalità della legge e specifica le funzioni dei Comuni e delle loro Unioni. La disposizione riconosce agli enti locali un ruolo essenziale nell'attuazione delle politiche culturali di prossimità, con riferimento alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, alla gestione dei servizi e dei luoghi della cultura, alla diffusione delle attività culturali e di spettacolo, alla rigenerazione urbana a base culturale, alla promozione della lettura e al supporto alle produzioni cinematografiche e audiovisive. In tale ambito si colloca anche il richiamo alle funzioni amministrative relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti, esercitate nel quadro della disciplina statale di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337. Con riferimento ai servizi, agli istituti e ai beni culturali di proprietà delle Province e della Città metropolitana di Bologna, il comma 4 si raccorda inoltre alla nozione di bene culturale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e alla disciplina della verifica dell'interesse culturale prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È infine previsto il Forum permanente degli assessori alla cultura quale sede stabile di coordinamento e confronto tra Regione e autonomie territoriali.

L'articolo 5 introduce una disposizione specifica in materia di welfare culturale. La norma riconosce le attività culturali, artistiche e creative, nonché le pratiche fondate sul patrimonio culturale, quali fattori rilevanti per il benessere delle persone e delle comunità, per la prevenzione del disagio, il contrasto alla povertà educativa e alle discriminazioni, l'inclusione sociale e il rafforzamento delle relazioni comunitarie. La disposizione disciplina altresì il raccordo tra politiche culturali e politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, prevedendo strumenti di coordinamento interassessorile.

Nel complesso, il Titolo I, Capo I, assolve alla funzione di fondamento generale dell'intero intervento legislativo. Esso qualifica il riordino come operazione non meramente ricognitiva, ma diretta a dotare la Regione di una disciplina organica, aggiornata e coerente, idonea a sostenere politiche culturali integrate, accessibili e orientate alla qualità, alla partecipazione, all'innovazione, alla cooperazione istituzionale e alla valorizzazione dei territori, nel rispetto del quadro costituzionale e statutario di riferimento.

Titolo I – Disposizioni generali e comuni ai diversi ambiti.

Capo II – Sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze, dei luoghi e degli spazi polifunzionali della cultura

Il Capo II del Titolo I completa le disposizioni generali della legge introducendo una disciplina trasversale sullo sviluppo delle imprese culturali e creative, sulla qualificazione delle competenze, sulla rigenerazione urbana a base culturale e sui luoghi e spazi culturali polifunzionali. Tali ambiti sono ricondotti a una cornice unitaria, in coerenza con le finalità generali della legge e con il ruolo regionale di programmazione, indirizzo, coordinamento e sostegno delineato nel Capo I.

La collocazione di tali disposizioni tra le norme generali evidenzia la scelta di considerare la cultura anche come fattore di innovazione, crescita sostenibile, sviluppo di competenze, rafforzamento delle filiere economiche e rigenerazione dei territori. Il Capo II pone quindi in evidenza il nesso tra cultura, creatività, trasformazione digitale, impresa e coesione territoriale, configurando strumenti comuni di sostegno alla crescita qualitativa del sistema culturale regionale e alla produzione di valore pubblico, economico e sociale.

L'articolo 6 disciplina lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali nel settore culturale e creativo. La disposizione riconosce le imprese culturali e creative quali componenti rilevanti del sistema economico, occupazionale e sociale regionale, caratterizzate da elevato potenziale innovativo e dalla capacità di generare valore attraverso l'integrazione tra cultura, creatività, tecnologia e competenze professionali. In tale prospettiva, la Regione sostiene progetti e interventi diretti alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, al rafforzamento delle filiere e delle reti produttive, all'utilizzo delle tecnologie digitali e multimediali, alla sperimentazione di laboratori di ricerca e innovazione e all'internazionalizzazione del sistema culturale e creativo.

L'articolo 7 è dedicato alla promozione e allo sviluppo di nuove competenze. La norma valorizza il capitale umano quale condizione essenziale per la crescita del sistema culturale regionale e per la qualificazione delle imprese, degli enti del Terzo settore, della cooperazione e degli altri soggetti operanti nelle industrie culturali e creative. Essa prevede interventi volti a sostenere occupazione qualificata, formazione, aggiornamento professionale, competenze tecniche, digitali, gestionali e manageriali, anche mediante il raccordo con la disciplina regionale in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro e promozione dell'occupazione. La disposizione valorizza altresì il coinvolgimento delle università e degli istituti di alta formazione del territorio, al fine di favorire l'integrazione tra sistema culturale, sistema formativo e sistema produttivo.

L'articolo 8 introduce la disciplina della rigenerazione urbana e territoriale a base culturale. La disposizione qualifica la cultura come leva di riqualificazione fisica, sociale, economica e ambientale dei luoghi, promuovendo il recupero, il riuso e l'adeguamento di spazi pubblici e privati destinati alla pubblica fruizione, nonché interventi di innovazione tecnologica, digitale e strumentale. La norma valorizza inoltre l'arte pubblica quale elemento di qualificazione urbana, identità territoriale e partecipazione civica. Gli interventi sono ricondotti a una logica integrata, in raccordo con le politiche regionali di governo del territorio, sviluppo economico e welfare, e trovano attuazione nell'ambito della programmazione pluriennale prevista dalla legge.

L'articolo 9 disciplina i centri culturali polifunzionali, configurandoli come luoghi integrati di produzione, fruizione, partecipazione e prossimità culturale. La norma individua tali centri come spazi capaci di ricomporre funzioni diverse, quali servizi culturali, attività educative e formative, spazi di lavoro e produzione culturale, servizi complementari e forme di collaborazione stabile tra enti pubblici, soggetti del Terzo settore, imprese culturali e creative e altri operatori privati. La disposizione assume particolare rilievo per i piccoli Comuni, le aree

interne e montane, i territori svantaggiati e le periferie urbane, nei quali i centri culturali polifunzionali possono concorrere alla riduzione delle disuguaglianze territoriali e all'ampliamento dell'accesso alla cultura. Con riferimento al comma 5, le intese, gli accordi di programma e le forme di partenariato ivi previste si raccordano, per quanto attiene alla valorizzazione dei beni culturali, agli articoli 55, commi 2 e 3, e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle forme speciali di partenariato di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché agli strumenti di amministrazione condivisa di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Titolo II – Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali.

Capo I – Patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale

Il Capo I del Titolo II disciplina gli interventi della Regione in materia di patrimonio culturale materiale e immateriale, assumendo come riferimento unitario l'insieme dei beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché le espressioni, le pratiche, i saperi e le tradizioni riconosciuti dalle comunità quali componenti della propria identità culturale. La scelta normativa risponde all'esigenza di ricondurre in un quadro organico funzioni e strumenti già presenti nell'ordinamento regionale, aggiornandoli alla luce dell'evoluzione della disciplina statale, degli indirizzi internazionali e delle trasformazioni intervenute nei processi di conoscenza, conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio.

L'inquadramento generale è costituito anzitutto dagli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione. L'articolo 9 pone tra i principi fondamentali della Repubblica la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. L'articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali, mentre colloca la valorizzazione dei beni culturali e ambientali tra le materie di legislazione concorrente. L'articolo 118, nel disciplinare l'allocatione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, consente di valorizzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella programmazione e nell'attuazione degli interventi, in raccordo con le competenze statali.

Il principale riferimento statale è rappresentato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Codice definisce il patrimonio culturale come costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, individua la tutela quale funzione volta a garantire l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni, e disciplina la valorizzazione come insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. In tale cornice, il Capo I della proposta non interviene sulle competenze statali di tutela, ma si colloca nell'ambito delle funzioni regionali di valorizzazione, promozione, conoscenza, sostegno alla conservazione, fruizione e cooperazione istituzionale, anche mediante forme di collaborazione con il Ministero della Cultura, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati.

La disciplina proposta tiene conto, inoltre, del progressivo ampliamento della nozione di patrimonio culturale, che oggi comprende non soltanto i beni materiali di interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, documentale ed etnoantropologico, ma anche il patrimonio culturale immateriale e i paesaggi culturali, intesi come esito dell'interazione storica tra comunità, luoghi, ambiente e forme di vita. In questo senso rilevano, sul piano internazionale e statale, la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167, nonché gli indirizzi elaborati in ambito UNESCO e ONU in materia di patrimonio mondiale, diversità culturale, trasmissione intergenerazionale, partecipazione delle comunità e gestione sostenibile dei siti e degli elementi riconosciuti. Sul piano europeo, il riferimento di base è costituito dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e con attenzione al retaggio culturale comune, sostenendo e integrando l'azione degli Stati anche in materia di conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea. La proposta si colloca altresì nel solco degli indirizzi dell'Unione europea che, a partire dalla Decisione (UE) 2017/864 relativa all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, hanno rafforzato il riconoscimento del patrimonio culturale quale risorsa condivisa, fattore di identità, coesione, dialogo interculturale, sviluppo sostenibile e partecipazione democratica. Rilevano, in particolare, la Comunicazione della Commissione europea "Una nuova agenda europea per la cultura" COM(2018) 267 final, che individua nella protezione e valorizzazione del patrimonio culturale uno degli ambiti trasversali dell'azione europea, e il Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale, che promuove un approccio integrato e partecipativo fondato su accessibilità, sostenibilità, resilienza, innovazione, cooperazione e integrazione del patrimonio culturale nelle diverse politiche pubbliche.

Il Capo I valorizza anche l'esperienza normativa regionale maturata in materia di beni e istituti culturali. In particolare, la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, recante "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali", ha costituito per oltre vent'anni il principale riferimento per l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, programmazione, promozione, conservazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, con specifica attenzione all'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla cooperazione tra Regione, enti locali, Stato, università, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. A tale quadro si è successivamente affiancata la legge regionale 26 novembre 2020, n. 7, recante "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale", che ha disciplinato il trasferimento alla Regione delle funzioni già esercitate dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e ha ridefinito il presidio regionale in materia di patrimonio culturale, in coerenza con il decreto legislativo n. 42 del 2004.

La proposta di legge si pone in continuità con tale impianto e, da ultimo, dalla legge regionale n. 7 del 2020, ma ne aggiorna contenuti e strumenti, collocando i beni culturali entro una visione più ampia e integrata del patrimonio culturale regionale.

Le disposizioni del Capo I riprendono e sviluppano, in particolare, le funzioni regionali già affermate dalla legislazione previgente: la programmazione degli interventi, il sostegno alla qualificazione dei servizi culturali, la promozione della conoscenza e della fruizione pubblica, la collaborazione con gli enti territoriali e con i soggetti titolari o gestori di beni e istituti culturali, nonché la realizzazione di attività di catalogazione, censimento, documentazione e messa a disposizione delle informazioni. Rispetto al quadro precedente, assumono maggiore rilievo la digitalizzazione e la conservazione a lungo termine del patrimonio digitale o digitalizzato, la valorizzazione dei beni appartenenti anche a soggetti privati mediante convenzioni e forme di collaborazione, la mappatura dei paesaggi culturali e l'integrazione delle politiche culturali con la pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale, turistica ed educativa.

Il Capo I concorre al riordino della disciplina regionale in materia di cultura, rafforzando il ruolo della Regione quale soggetto di indirizzo, coordinamento, promozione e sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale. La disciplina proposta mira a favorire una gestione integrata e sostenibile dei beni e delle espressioni culturali, a promuovere l'accesso diffuso alla conoscenza, a sostenere la partecipazione delle comunità e a rendere il patrimonio culturale una risorsa essenziale per la qualità della vita, l'educazione, l'identità dei territori e lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Emilia-Romagna.

L'articolo 10 definisce l'oggetto del Capo e delimita il perimetro del patrimonio culturale regionale, assumendo una nozione ampia e integrata di patrimonio culturale, comprensiva dei beni culturali, dei beni paesaggistici, del patrimonio immateriale e delle componenti digitali o digitalizzate. La disposizione si coordina con gli articoli 2 e 10 del d.lgs. 42 del 2004, richiamando le categorie di interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico ed etnoantropologico, nonché con la parte terza del medesimo Codice in materia di beni paesaggistici.

La definizione di patrimonio culturale immateriale recepisce l'impostazione della Convenzione UNESCO del 2003, ratificata con legge n. 167 del 2007, e dialoga con la Convenzione di Faro, ratificata con legge n. 133 del 2020, che valorizza il ruolo delle comunità patrimoniali e la dimensione sociale del patrimonio culturale. La norma riprende e supera l'impianto della legge regionale n. 18 del 2000 e della legge regionale n. 7 del 2020, aggiornandone il perimetro e includendo espressamente documenti sonori e audiovisivi, fotografie, archivi fotografici, film, fumetti, beni architettonici e paesaggistici, ville, dimore storiche, complessi, parchi, giardini e cimiteri monumentali e storici, anche alla luce delle più recenti integrazioni dell'ordinamento regionale.

L'articolo 11 individua le finalità dell'azione regionale, articolandole nelle attività di conoscenza, studio, ricerca, conservazione, tutela, salvaguardia, gestione, valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale regionale. La disposizione opera nel rispetto della competenza statale in materia di tutela e si colloca nell'ambito delle competenze regionali di valorizzazione e promozione culturale, secondo il quadro delineato dal d.lgs. 42 del 2004, in particolare dagli articoli dedicati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e alla cooperazione tra Stato, Regioni ed enti territoriali.

Particolare rilievo assumono la gestione dei sistemi informativi regionali, il censimento, la descrizione e la digitalizzazione del patrimonio culturale, da svolgersi secondo metodologie uniformi e in coerenza con gli standard degli istituti centrali competenti del Ministero della Cultura. Tali previsioni si raccordano con la direttiva (UE) 2019/1024, con la disciplina nazionale sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e con gli indirizzi nazionali per la digitalizzazione del patrimonio culturale, favorendo accessibilità, conservazione a lungo termine e riuso dei contenuti digitali. Il comma sul deposito legale richiama espressamente la legge n. 106 del 2004 e il d.P.R. n. 252 del 2006, confermando il ruolo regionale nella costituzione dell'archivio della produzione editoriale regionale. La norma assorbe e riorganizza le funzioni già disciplinate dalla legge regionale n. 18 del 2000 e dalla legge regionale n. 7 del 2020, che vengono abrogate dalla presente legge, rafforzando il ricorso a convenzioni, accordi e forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 12 riconosce i paesaggi culturali come espressione dell'interazione storica tra comunità e luoghi, ponendo al centro la conoscenza, l'interpretazione e la valorizzazione dei territori. La disposizione si collega alla parte terza del d.lgs. 42 del 2004, che disciplina i beni paesaggistici e la pianificazione paesaggistica, e si inserisce in una prospettiva integrata che considera il paesaggio non soltanto come bene oggetto di tutela, ma anche come ambito di identità, memoria, partecipazione e sviluppo sostenibile.

Il riferimento alla partecipazione delle comunità locali e delle comunità patrimoniali richiama i principi della Convenzione di Faro, valorizzando il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi di riconoscimento, cura e trasmissione del patrimonio. Le previsioni relative a studio, documentazione, mappatura, divulgazione, itinerari culturali e integrazione con turismo sostenibile, ambiente e sviluppo locale rielaborano e aggiornano indirizzi già presenti nella legge regionale n. 18 del 2000 e nella legge regionale n. 7 del 2020, collocandoli entro un quadro unitario più ampio di politiche culturali, territoriali, paesaggistiche e di sviluppo sostenibile.

L'articolo 13 riconosce specifica rilevanza ai siti, agli elementi e ai beni inseriti nelle Liste e nei programmi dell'UNESCO, nonché ai beni e luoghi oggetto di riconoscimenti o tutele riferibili all'Organizzazione delle Nazioni Unite. La disposizione si fonda sul valore universale eccezionale attribuito al patrimonio culturale e naturale riconosciuto a livello internazionale e si coordina con gli strumenti convenzionali UNESCO, tra cui la Convenzione del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale e la Convenzione del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La norma attribuisce alla Regione un ruolo di promozione, comunicazione, educazione, formazione e sostegno a progetti di rete, nel rispetto delle competenze statali e degli organismi internazionali competenti. Essa si inserisce nel nuovo quadro legislativo regionale che sostituisce la legge regionale n. 18 del 2000 e la legge regionale n. 7 del 2020, orientando l'azione regionale verso la valorizzazione sostenibile, la trasmissione alle generazioni future, l'accessibilità anche digitale e la cooperazione nazionale e internazionale. Gli interventi previsti non incidono sulle competenze di tutela, ma rafforzano le politiche di conoscenza, fruizione e

promozione del patrimonio culturale riconosciuto a livello internazionale presente nel territorio regionale.

Titolo II – Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali.

Capo II – Organizzazioni regionali dei servizi culturali

Gli articoli da 14 a 25 disciplinano, nell'ambito del riordino regionale in materia di cultura, l'organizzazione dei servizi culturali regionali, con particolare riferimento ad archivi storici, biblioteche, musei e istituti simili. Le disposizioni si collocano nel quadro dei principi costituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e trovano il principale riferimento statale nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che definisce gli istituti e i luoghi della cultura, regola la fruizione pubblica e individua i principi della valorizzazione, della cooperazione istituzionale, dei livelli di qualità e dei servizi per il pubblico. Il quadro è coerente con gli indirizzi europei più recenti in materia di patrimonio culturale, accessibilità, partecipazione e transizione digitale, tra cui il Piano di lavoro dell'Unione europea per la cultura 2023-2026, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2020, n. 133, e la raccomandazione (UE) 2021/1970 della Commissione, del 10 novembre 2021, relativa a uno spazio comune europeo dei dati per il patrimonio culturale. A livello regionale, gli articoli riordinano e aggiornano l'impianto della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, integrandolo con gli sviluppi introdotti dalla legge regionale 26 novembre 2020, n. 7, dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2, e dalla legge regionale 15 dicembre 2022, n. 21.

L'articolo 14 introduce le definizioni necessarie a delimitare l'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina. Il riferimento statale principale è costituito dall'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che individua musei, biblioteche, archivi e altri istituti quali luoghi della cultura, nonché dalle disposizioni del medesimo Codice relative alla fruizione, alla valorizzazione e alla consultabilità degli archivi. La disposizione aggiorna le categorie già previste dalla legge regionale n. 18 del 2000, recependo l'evoluzione degli istituti culturali regionali e includendo le definizioni connesse alle Case e studi delle persone illustri, disciplinate dalla legge regionale n. 2 del 2022, e ai cimiteri monumentali e storici, riconosciuti dalla legge regionale n. 21 del 2022. Rispetto alla nozione di "istituto culturale", impiegata sia dalla L.R. 18/2000, sia dal Codice, si è preferito utilizzare il concetto di "servizio culturale" per la sua maggiore flessibilità e adattabilità a situazioni particolari. Un piccolo Comune, ad esempio, potrebbe non avere una biblioteca, ma rendere comunque disponibili servizi bibliotecari attraverso le reti territoriali o la cooperazione locale. Diversamente dalla L.R. 18/2000 si è preferito inoltre definire l'archivio piuttosto che l'archivio storico in conformità al Codice, lasciando alla nozione di "archivio storico" la funzione di delimitare il perimetro di destinazione dei finanziamenti. Infine, è stato introdotto nella legge e definito il polo regionale di conservazione come struttura preposta alla conservazione e all'accesso a lungo termine del patrimonio culturale regionale digitale o digitalizzato e allo svolgimento delle funzioni di archiviazione e conservazione di documenti informatici e oggetti digitali, ai sensi dell'articolo

2, comma 4-bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

L'articolo 15 definisce le finalità generali dell'intervento regionale, orientato a garantire il valore pubblico dei servizi culturali, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio da parte dei cittadini. Il fondamento statale è rinvenibile negli articoli 1, 6, 101, 102 e 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che attribuiscono a Stato, Regioni ed enti territoriali compiti di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Sul piano regionale, la norma riordina le finalità della legge regionale n. 18 del 2000, tenendo conto del trasferimento e della ricomposizione delle funzioni regionali in materia di patrimonio culturale operati dalla legge regionale n. 7 del 2020 e coordinando gli interventi con gli strumenti di programmazione regionale. Fra le organizzazioni regionali dei servizi emerge con una sua specificità quella archivistica, che la L.R. 18/2000 includeva in quella bibliotecaria anche in virtù del Titolo V della Costituzione allora vigente che attribuiva alle Regione competenze in tema di biblioteche e musei di ente locale. Oltre al Piano bibliotecario e al Piano museale, che erano gli strumenti di pianificazione della L.R. 18/2000, viene introdotto anche il Piano archivistico. Tutti e tre i Piani costituiscono per la nuova legge sezioni della Programmazione triennale e in quella sede verrà definita più puntualmente la loro articolazione.

L'articolo 16 disciplina l'organizzazione archivistica regionale, individuandone i soggetti e le finalità di coordinamento, conoscenza, conservazione e fruizione, nonché le aree di intervento della Regione. I presupposti nella normativa statale sono costituiti dal decreto legislativo n. 42 del 2004, con particolare riferimento alle disposizioni sugli archivi, sulla consultabilità dei documenti e sulla valorizzazione del patrimonio documentario. La norma sviluppa e aggiorna l'impianto della legge regionale n. 18 del 2000 in materia di archivi storici, raccordandolo con le funzioni regionali ridefinite dalla legge regionale n. 7 del 2020, anche con riguardo alla conoscenza, alla formazione degli operatori e alla qualificazione dei servizi. Sono parte dell'organizzazione archivistica i soggetti conservatori di archivi storici di ente locale o di interesse locale, comunque denominati, pubblici e privati residenti nel territorio regionale, e dai servizi e le attività da loro rivolti ai cittadini per favorire l'accesso alla documentazione. Fanno altresì parte dell'organizzazione archivistica regionale gli archivi della Regione, di aziende o enti regionali e il polo regionale di conservazione

L'articolo 17 valorizza il sistema informativo archivistico regionale quale infrastruttura di conoscenza, accesso e interoperabilità. Il quadro statale di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare dalle norme sulla valorizzazione, sulla consultabilità degli archivi e sulla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. In continuità con la legge regionale n. 18 del 2000 e con il riordino funzionale previsto dalla legge regionale n. 7 del 2020, la disposizione consolida il ruolo della Regione nel coordinamento dei sistemi informativi, promuovendo standard condivisi, l'interoperabilità con i sistemi nazionali e internazionali.

L'articolo 18 ridefinisce l'organizzazione bibliotecaria regionale, ricomprendendovi le biblioteche pubbliche come definite nell'art. 14, ossia, se non ulteriormente qualificate, le

biblioteche degli enti locali, altre biblioteche degli enti locali o di enti da essi costituiti, le biblioteche e mediateche della Regione, delle sue agenzie, aziende, comprese le aziende sanitarie, e degli enti regionali aperte al pubblico, le biblioteche di soggetti pubblici e privati convenzionati con la Regione; e) reti bibliotecarie territoriali aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché altri sistemi bibliotecari locali e il polo bibliotecario regionale.

Attraverso l'organizzazione bibliotecaria la Regione persegue l'obiettivo di rendere disponibili i servizi bibliotecari in tutti i Comuni del territorio regionale. A tale obiettivo concorre l'adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale e l'articolazione in reti bibliotecarie territoriali e in sistemi bibliotecari locali.

La normativa statale di riferimento è costituita dall'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che ricomprende le biblioteche tra gli istituti e luoghi della cultura, dall'art. 10, comma 2, lett. c), nonché dalle disposizioni sulla fruizione e sui servizi al pubblico. La norma aggiorna la legge regionale n. 18 del 2000, anche alla luce dell'evoluzione del Servizio Bibliotecario Nazionale, della cooperazione territoriale, dei servizi digitali e delle funzioni regionali riorganizzate dalla legge regionale n. 7 del 2020.

L'articolo 19 individua le funzioni delle biblioteche pubbliche come infrastrutture della sfera pubblica, come luoghi di studio, apprendimento, socialità, creatività, inclusione e come spazi che favoriscono l'incontro e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Il riferimento alla normativa statale è il decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare gli articoli relativi agli istituti della cultura, alla fruizione pubblica e ai servizi per il pubblico. Un riferimento più ampio è alle Linee guida per le biblioteche pubbliche dell'Unesco e dell'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). La disposizione sviluppa le finalità della legge regionale n. 18 del 2000, aggiornandole ai principi internazionali richiamati nel testo, alla trasformazione digitale dei servizi e alla crescente funzione sociale delle biblioteche come presidi culturali di comunità. Rispetto alla L.R. 18/2000 è fornita una maggiore articolazione delle funzioni delle biblioteche in generale e delle biblioteche pubbliche in particolare.

L'articolo 20 disciplina in modo più puntuale della L.R. 18/2000 la cooperazione bibliotecaria come strumento essenziale per la sostenibilità, la qualità e l'estensione dei servizi. Il riferimento statale è costituito dai principi del decreto legislativo n. 42 del 2004 sulla valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, sulla cooperazione tra soggetti istituzionali e sui servizi per il pubblico. La norma riprende e rafforza la disciplina della legge regionale n. 18 del 2000 relativa all'organizzazione bibliotecaria distinguendo fra reti bibliotecarie regionali, di dimensioni almeno provinciali, articolazioni del Servizio bibliotecario nazionale ma con un perimetro di cooperazione e un portfolio di servizi più ampio del passato e sistemi bibliotecari locali. La cooperazione bibliotecaria è formalizzata almeno mediante una convenzione. Le convenzioni che regolano le reti bibliotecarie regionali possono individuare le Università, le Province e la Città metropolitana quali soggetti gestori o coordinatori delle attività tecnico-amministrative. La Regione partecipa agli organismi di coordinamento previsti da tali convenzioni. Rispetto alla L.R. 18/2000, oltre alla distinzione dei due livelli di cooperazione anzidetti è introdotto anche il polo bibliotecario regionale che eroga i servizi ai cittadini, alle

biblioteche e alle reti bibliotecarie, che risultano meno costosi e più efficaci se collocati a livello regionale.

L'articolo 21 definisce l'organizzazione museale regionale, articolandola nel Sistema Museale Regionale e raccordandola al Sistema Museale Nazionale e ai livelli uniformi di qualità, secondo le modalità di accreditamento e in coerenza con i Livelli Uniformi di Qualità adottati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113, recante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale". Il fondamento statale è rinvenibile negli articoli 101, 102, 112, 114 e 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, relativi ai musei quali luoghi della cultura, alla fruizione, alla valorizzazione, ai livelli di qualità e ai servizi per il pubblico. Sul piano regionale, la disposizione aggiorna l'organizzazione museale prevista dalla legge regionale n. 18 del 2000 e la integra con il riordino delle funzioni della legge regionale n. 7 del 2020, nonché con le categorie speciali introdotte dalle leggi regionali n. 2 del 2022 e n. 21 del 2022.

L'articolo 22 individua le funzioni essenziali dei musei nell'ambito dell'organizzazione museale regionale, in coerenza con la più recente definizione di museo adottata dall'International Council of Museums (ICOM) a Praga il 24 agosto 2022: gestione e sicurezza delle collezioni, inventariazione e catalogazione, ricerca, educazione, accessibilità, inclusione e partecipazione delle comunità. I presupposti statali sono contenuti nel decreto legislativo n. 42 del 2004, con particolare riferimento ai musei come istituti della cultura, alle attività di valorizzazione, ai livelli di qualità e alla promozione di attività di studio e ricerca. La norma sviluppa l'impianto della legge regionale n. 18 del 2000 e lo coordina con la legge regionale n. 7 del 2020, rafforzando la dimensione sociale, educativa e territoriale dei musei.

L'articolo 23 recepisce nel quadro del riordino la disciplina delle Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna, quali luoghi della memoria, della produzione culturale e dell'identità territoriale. Il riferimento statale è costituito dal decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare dalle norme sugli istituti e luoghi della cultura, sulla valorizzazione e sulla fruizione pubblica del patrimonio culturale. La disposizione dà continuità alla legge regionale n. 2 del 2022, che ha introdotto il riconoscimento regionale e il relativo sistema di valorizzazione, coordinandola con la legge regionale n. 18 del 2000 e con il più ampio assetto delle funzioni regionali in materia di patrimonio culturale definito dalla legge regionale n. 7 del 2020. Con le Case e studi delle persone illustri si valorizza come parte integrante il lascito materiale e immateriale delle personalità che vi hanno abitato, pensato, creato e operato, riconoscendone la funzione di custodia, salvaguardia e trasmissione della memoria. La disciplina conferma inoltre la scelta regionale di ricondurre realtà eterogenee, ma accomunate dal legame con figure di chiara fama e con i rispettivi contesti territoriali, entro un percorso unitario di riconoscimento, accompagnamento e qualificazione, anche attraverso l'attribuzione di un marchio di qualità, la promozione di buone pratiche gestionali e la valorizzazione culturale e turistica dei luoghi.

L'articolo 24 riconosce gli ecomusei come istituzioni culturali territoriali fondate sulla partecipazione delle comunità, sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, dei paesaggi, dei saperi e delle pratiche locali. Il riferimento agli ecomusei assume rilievo anche in ragione della specifica evoluzione storica e culturale del concetto: il termine “ecomuseo” nasce nei primi anni Settanta nell’ambito della nuova museologia francese, associato alle riflessioni di Georges Henri Rivière e Hugues de Varine, per indicare una forma di museo aperta al territorio, non limitata alla conservazione di collezioni, ma orientata alla relazione fra comunità, ambiente, memoria, paesaggio e sviluppo locale. In tale prospettiva, l’ecomuseo si configura come strumento di interpretazione dinamica dell’identità dei luoghi e di partecipazione attiva degli abitanti alla cura del patrimonio culturale e paesaggistico. La previsione di un articolo autonomo consente pertanto di esplicitare la peculiarità degli ecomusei rispetto agli altri istituti museali e similari, valorizzandone il profilo partecipativo, territoriale e interdisciplinare. Tale scelta si pone inoltre in coerenza con l’esperienza normativa già maturata in diverse Regioni italiane, che hanno dedicato agli ecomusei disposizioni specifiche o discipline organiche. Il quadro statale di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo n. 42 del 2004, con particolare riguardo ai principi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, integrati dai principi della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. La norma si collega alla legge regionale n. 18 del 2000 e alla legge regionale n. 7 del 2020, che valorizzano la dimensione territoriale, partecipativa e comunitaria del patrimonio culturale, e si coordina con l’assetto regionale degli istituti e servizi culturali.

L'articolo 25 disciplina reti e sistemi museali come modelli di cooperazione stabile tra musei e altri istituti culturali, finalizzati alla gestione condivisa dei servizi, all’integrazione dell’offerta culturale, all’accessibilità, all’inclusione e alla sostenibilità. I presupposti statali sono rinvenibili nel decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare nelle disposizioni sulla valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, sulla cooperazione istituzionale, sui livelli di qualità e sui servizi per il pubblico. La norma aggiorna la disciplina della cooperazione museale già contenuta nella legge regionale n. 18 del 2000, la raccorda al Sistema Museale Nazionale e alle funzioni regionali ridefinite dalla legge regionale n. 7 del 2020, e assicura coerenza con le categorie di istituti similari introdotte o valorizzate dalle leggi regionali n. 2 del 2022 e n. 21 del 2022.

Titolo II – Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali.

Capo III – Editoria, libro, lettura

La disciplina del Capo III coniuga con l’intento di applicare una logica di filiera le norme in tema di editoria del libro, mutate la L.R. 21 ottobre 2021, n. 13, che sarà abrogata con la presente legge, e l’art. 3, comma 1, lett. o) della L.R. 18/2000 riguardante la promozione della lettura. La promozione della lettura è ora inserita in un contesto più organico e strutturato, rafforzato dal riferimento alla legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”. Un articolo riguarda inoltre il “Patto regionale per la lettura”, che la

legge statale sopra citata definisce come strumento di partecipazione delle Regioni e al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura.

Il richiamo alla legge regionale n. 13/2021 deve pertanto intendersi non come rinvio a una fonte destinata a permanere nell'ordinamento regionale, ma come riferimento al quadro regionale previgente, che la nuova legge assorbe, aggiorna e coordina con gli ulteriori ambiti della politica culturale regionale.

L'articolo 26 riprende e aggiorna i principi già presenti nella legge regionale n. 13/2021, riconducendoli entro una disciplina più ampia e organica della cultura. Il libro, in formato fisico o digitale, è riconosciuto come strumento di autonomia formativa, conoscenza, informazione, sviluppo culturale, sociale ed economico, nonché come settore rilevante dell'industria culturale e creativa regionale.

L'articolo 27 assorbe e riorganizza le misure regionali già previste dalla legge regionale n. 13/2021 per il sostegno alla filiera editoriale, aggiornandole alla luce del nuovo quadro legislativo. Gli interventi sono finalizzati alla crescita e qualificazione delle imprese editoriali, a favorire i processi di integrazione di filiera e di rete all'innovazione, alla formazione delle competenze, all'integrazione con biblioteche e reti bibliotecarie, a favorire la valorizzazione e l'internazionalizzazione dell'editoria regionale del libro, anche sostenendo l'organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, locali, nazionali ed internazionali, a promuovere la diffusione all'estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura regionale, nelle sue diverse componenti, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.

L'articolo 28 costituisce una novità nella tradizione legislativa regionale perché amplia la portata dell'art. 3, comma 1, lett. o) della L.R. 18/2000 e ne articola l'applicazione avendo a riferimento la L. 15/2020 in materia di promozione della lettura. Vengono quindi definite le aree di intervento con particolare riguardo all'accessibilità, alla lettura digitale, alla dimensione multiculturale e plurilingue e agli interventi rivolti a specifiche fasce di popolazione o a contesti caratterizzati da povertà educativa e culturale.

L'articolo 29 conferma e valorizza il Patto regionale per la lettura quale strumento di attuazione, a livello regionale, del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura previsto dall'articolo 3 della legge n. 15/2020. Vale la pena sottolineare che al Patto è attribuito il fine di contribuire all'efficacia dei patti locali per la lettura.

Titolo II – Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali.

Capo IV – Patrimoni linguistici e dialettali dell'Emilia-Romagna

Il Capo IV del Titolo II disciplina gli interventi regionali per la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimoni linguistici e dialettali dell'Emilia-Romagna, riconosciuti quali componenti del patrimonio storico, civile e culturale delle comunità regionali. Le disposizioni si collocano nel quadro dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 6 e 9 della Costituzione, che valorizzano

le formazioni sociali, l'eguaglianza sostanziale, la tutela delle minoranze linguistiche e la promozione della cultura e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

A livello statale rileva, in particolare, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, riconosce il valore del patrimonio linguistico e culturale e promuove la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate. Pur avendo un ambito applicativo specificamente riferito alle minoranze linguistiche storiche, tale legge costituisce un riferimento generale per l'inquadramento delle politiche pubbliche di promozione della pluralità linguistica e culturale. Rilevano inoltre la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167, e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con legge 1° ottobre 2020, n. 133.

Sul piano regionale, il Capo riprende, aggiorna e riorganizza i contenuti della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16, recante "Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna", che viene abrogata dalla presente legge. Il richiamo alla legge regionale n. 16 del 2014 assume pertanto valore di riferimento al quadro previgente e all'esperienza applicativa maturata, non di rinvio a una fonte destinata a permanere nell'ordinamento. La nuova disciplina assorbe le finalità e gli strumenti essenziali della legge abrogata e li colloca in un impianto organico dedicato alla cultura, ampliando la prospettiva dai dialetti ai più complessivi patrimoni linguistici e dialettali della regione.

L'articolo 30 enuncia la finalità generale dell'intervento regionale, individuata nella salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni linguistici e dialettali nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte. La disposizione riconosce tali patrimoni come elementi identitari e come forme vive di espressione culturale, da rendere fruibili alle future generazioni attraverso la trasmissione delle diverse forme e manifestazioni.

La norma riprende e supera l'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2014, abrogata dalla presente legge, mantenendone il nucleo sostanziale relativo alla salvaguardia delle espressioni orali e letterarie, ma aggiornandolo in una formulazione più ampia riferita ai patrimoni linguistici e dialettali. Essa si raccorda con la Convenzione UNESCO del 2003, che include tra le manifestazioni del patrimonio culturale immateriale le tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio come veicolo del patrimonio medesimo, e con la Convenzione di Faro, che valorizza il ruolo delle comunità nella trasmissione del patrimonio culturale.

L'articolo 31 individua le principali linee di azione regionale per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 30. La Regione promuove studi e ricerche sui patrimoni linguistici e dialettali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore; sostiene progetti e sussidi didattici nelle scuole, con particolare attenzione allo scambio intergenerazionale; promuove manifestazioni, spettacoli, produzioni artistiche, iniziative

editoriali e multimediali finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni linguistici e dialettali e delle realtà culturali a essi connesse.

Le misure relative a seminari, convegni, corsi di aggiornamento, fondi bibliografici specialistici, archivi documentali anche sonori, messa in rete di archivi e fondi pubblici e privati e creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche rielaborano le previsioni già contenute nell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2014, che viene abrogata. La nuova disciplina ne assorbe gli strumenti operativi, aggiornandoli nel quadro unitario della legge regionale in materia di cultura e valorizzando il raccordo con le politiche bibliotecarie, documentarie, educative, digitali e di promozione culturale.

L'articolo si colloca inoltre in coerenza con la legge n. 482 del 1999, nella parte in cui valorizza la pluralità linguistica come componente del patrimonio culturale, e con gli strumenti internazionali relativi al patrimonio culturale immateriale, che attribuiscono rilievo alla documentazione, alla trasmissione, alla ricerca, all'educazione e alla partecipazione delle comunità. La previsione del ricorso a strumenti digitali e alla consultabilità tramite il portale regionale consente di rafforzare l'accessibilità pubblica, la conservazione e la diffusione dei materiali, assicurando continuità alla tutela dei patrimoni linguistici e dialettali nel nuovo assetto normativo regionale.

Titolo III – Attività culturali.

Capo I – Disposizioni comuni

Il Titolo III disciplina gli interventi regionali relativi alle attività culturali, intese come insieme articolato di ambiti, pratiche, linguaggi e forme di produzione, promozione e fruizione. Esso riprende, aggiorna e razionalizza le disposizioni già contenute nelle leggi regionali settoriali che vengono abrogate dalla presente legge, riconducendo in un quadro unitario le discipline relative allo spettacolo dal vivo, al cinema e audiovisivo, allo sviluppo del settore musicale, alla promozione culturale, alle manifestazioni storiche e alla qualificazione dell'educazione e delle pratiche artistiche di base.

In particolare, il Capo I reca le disposizioni comuni agli ambiti delle attività culturali e costituisce la cornice generale entro cui sono ricondotte e coordinate le discipline settoriali. Il Capo II, relativo allo spettacolo dal vivo e alla musica contemporanea originale dal vivo, riprende e razionalizza i contenuti della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, recante "Norme in materia di spettacolo", e della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2, recante "Norme in materia di sviluppo del settore musicale", che vengono abrogate. Il Capo III, dedicato al cinema e all'audiovisivo, assorbe e aggiorna la disciplina della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20, recante "Norme in materia di cinema e audiovisivo", che viene abrogata ad eccezione degli articoli espressamente mantenuti in vigore. Il Capo IV, relativo alla promozione culturale, riprende e riorganizza la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21, recante "Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37", anch'essa abrogata. Il Capo V, concernente le manifestazioni storiche e i carnevali storici,

integra e razionalizza i contenuti della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3, recante “Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna”, e della legge regionale 3 ottobre 2022, n. 14, recante “Norme in materia di sostegno ai carnevali storici”, che vengono abrogate. Il Capo VI, infine, relativo alla qualificazione dell’educazione allo spettacolo e all’audiovisivo, riprende e coordina le disposizioni già presenti nella disciplina regionale in materia di spettacolo e sviluppo del settore musicale, collocandole nel nuovo quadro organico della legge.

Le disposizioni comuni consentono di ricondurre a un quadro unitario ambiti caratterizzati da specificità proprie, ma accomunati da finalità di diffusione della cultura, sostegno alla produzione e alla creatività, qualificazione dell’offerta, ampliamento dei pubblici, accessibilità, inclusione, innovazione e riequilibrio territoriale. Il Capo I svolge pertanto una funzione di raccordo tra i principi generali della legge e le discipline settoriali contenute nei Capi successivi, assicurando il coordinamento delle disposizioni provenienti dalle leggi regionali settoriali abrogate.

L’articolo 32 individua le finalità generali in materia di attività culturali e definisce gli ambiti dell’intervento regionale. La disposizione ricomprende, anche in forma integrata e interdisciplinare, lo spettacolo dal vivo, il cinema, l’audiovisivo e la multimedialità, lo sviluppo del settore musicale, la promozione culturale, le manifestazioni storiche e la qualificazione dell’offerta formativa di base nelle discipline dello spettacolo.

Il medesimo articolo orienta l’azione regionale al rafforzamento, all’innovazione e all’internazionalizzazione degli ecosistemi culturali, alla qualificazione della capacità produttiva, all’efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e promozione, alla diffusione delle residenze artistiche, allo sviluppo degli spazi culturali, alla ricerca, al pluralismo, alla qualità artistica e alla valorizzazione del rischio culturale. La disposizione richiama inoltre la cultura della legalità e dei diritti di autori, artisti, professionisti e lavoratori del settore.

L’articolo 33 disciplina le sedi e gli spazi destinati alle attività culturali e allo spettacolo, riconoscendone il rilievo per la diffusione territoriale dell’offerta, la qualità della fruizione e la funzione sociale dei luoghi della cultura. La Regione promuove e sostiene interventi di restauro, recupero, adeguamento strutturale e riqualificazione, anche energetica, degli spazi aperti al pubblico destinati in via esclusiva o prevalente alle attività culturali, nonché l’acquisto e l’ammodernamento di attrezzature e l’innovazione tecnologica e digitale.

La disposizione consente inoltre la concessione di contributi per spese di investimento e prevede il sostegno alla riapertura di teatri storici e sale cinematografiche chiusi da più di otto anni, attraverso contributi per costi artistici e di promozione per un periodo iniziale definito dalla Giunta regionale. La norma assume rilievo nella prospettiva del presidio culturale dei territori e dell’ampliamento dell’accesso alla cultura.

Titolo III – Attività culturali.

Capo II – Spettacolo dal vivo

Il Capo II disciplina lo spettacolo dal vivo, individuandone finalità, obiettivi specifici e strumenti di intervento regionale. Esso riprende e razionalizza, in particolare, i contenuti della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, recante “Norme in materia di spettacolo”, e della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2, recante “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”, entrambe abrogate dalla presente legge. Sono ricondotti a una cornice unitaria il teatro, la musica, la danza, il circo contemporaneo, le forme performative interdisciplinari, la musica contemporanea originale dal vivo, i locali di musica dal vivo e le attività di Emilia-Romagna Music Commission, riconoscendo allo spettacolo dal vivo una funzione artistica, educativa, sociale e territoriale.

L'articolo 34 definisce le finalità generali dell'intervento regionale in materia di spettacolo dal vivo. La disposizione riconosce il valore delle diverse forme espressive dello spettacolo, valorizzandone il contributo alla diffusione della creatività, dell'innovazione artistica, del dialogo interculturale e del patrimonio culturale immateriale. Particolare attenzione è dedicata alla cultura corale e bandistica, intesa come espressione di pratica musicale diffusa, partecipazione culturale e radicamento nelle comunità locali.

Il medesimo articolo orienta l'azione regionale al rafforzamento, all'innovazione e all'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e promozionale dello spettacolo dal vivo e valorizza il ruolo degli organismi artistici e culturali, degli enti locali, dei soggetti del Terzo settore, della cooperazione e degli altri operatori, promuovendo collaborazione stabile, condivisione di risorse e coordinamento delle attività.

L'articolo 35 individua gli obiettivi specifici in materia di spettacolo dal vivo: valorizzazione della produzione artistica, sostegno alla qualità, all'innovazione e alla ricerca, promozione dei nuovi linguaggi e dei nuovi autori, rafforzamento della circuitazione e diffusione equilibrata dell'offerta sul territorio regionale, con particolare attenzione alle aree interne e periferiche. La disposizione comprende inoltre la formazione e partecipazione dei pubblici, la qualificazione del lavoro artistico e tecnico, il sostegno a reti, collaborazioni e coproduzioni, la tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo e la promozione dell'accessibilità e dell'inclusione, confermando la dimensione educativa, sociale e territoriale del settore.

L'articolo 36 disciplina gli interventi regionali e richiama, tra gli strumenti di perseguimento delle finalità del Capo, la partecipazione della Regione a organismi e fondazioni di rilievo nel sistema dello spettacolo, tra cui Fondazione Emilia-Romagna Teatro, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Nazionale della Danza, ATER Fondazione e Fondazione Teatro Comunale di Bologna, secondo le rispettive discipline di riferimento.

La norma prevede inoltre il sostegno, mediante contributi o altre forme di incentivazione economica, a programmi, progetti e attività di produzione, distribuzione e circuitazione, festival, rassegne e manifestazioni, programmi di formazione e partecipazione dei pubblici e azioni di sistema per il coordinamento e lo sviluppo delle esperienze di teatro sociale.

L'articolo 37 è dedicato alla produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo, riconosciuta quale ambito rilevante della produzione culturale e strumento di aggregazione sociale e sviluppo economico. La Regione sostiene progetti rivolti alla promozione di nuovi autori e della creatività, allo sviluppo di circuiti di locali e di festival, alla circuitazione degli artisti regionali e alla promozione all'estero della produzione musicale emiliano-romagnola.

L'articolo 38 disciplina il sostegno ai locali di musica dal vivo, riconosciuti come presidi culturali del territorio e luoghi di produzione, esecuzione, fruizione, formazione e ampliamento del pubblico. Gli interventi regionali sono orientati alla continuità della programmazione, all'adeguatezza degli spazi e delle dotazioni tecniche, alla valorizzazione della creatività contemporanea e allo sviluppo di iniziative educative e di mediazione culturale.

L'articolo 39 istituisce l'elenco regionale dei locali di musica dal vivo, quale strumento di riconoscimento e qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti e degli standard minimi definiti dalla Giunta regionale. L'iscrizione costituisce condizione per l'accesso ai contributi e alle altre forme di sostegno economico, mentre la pubblicità e l'aggiornamento annuale dell'elenco assicurano trasparenza e conoscibilità.

L'articolo 40 disciplina le attività di Emilia-Romagna Music Commission, esercitate dalla Regione per promuovere il sistema musicale regionale, favorire l'attrazione di produzioni musicali, sostenere l'internazionalizzazione e valorizzare le risorse artistiche e professionali del territorio. La norma prevede attività di comunicazione integrata, promozione degli autori e della produzione musicale regionale, partecipazione a eventi e circuiti nazionali e internazionali e realizzazione di banche dati di settore.

Titolo III – Attività culturali.

Capo III – Cinema e audiovisivo

Il Capo III disciplina gli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo, ricomponendo in una cornice organica le funzioni di promozione, sostegno alla produzione, diffusione della cultura cinematografica, qualificazione dell'esercizio cinematografico e attività di Film Commission. Il Capo riprende e aggiorna la disciplina della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20, recante "Norme in materia di cinema e audiovisivo", che viene abrogata dalla presente legge ad eccezione degli articoli espressamente mantenuti in vigore. Il cinema e l'audiovisivo sono riconosciuti come ambiti culturali, creativi, educativi ed economici di rilievo strategico per il territorio regionale.

L'articolo 41 individua finalità e obiettivi specifici dell'intervento regionale, orientati allo sviluppo, alla qualificazione e alla diffusione del cinema e dell'audiovisivo in tutte le forme espressive, produttive e tecnologiche. La disposizione valorizza creatività artistica e autoriale, qualità delle opere, sostegno ai talenti emergenti, innovazione digitale, formazione del

pubblico, patrimonio cinematografico e audiovisivo e reti tra soggetti pubblici e privati della filiera.

L'articolo 42 disciplina la produzione cinematografica e audiovisiva, riconoscendo il valore culturale, artistico ed economico delle opere e il ruolo della creatività autoriale. La Regione favorisce l'attrazione di produzioni nazionali, europee ed extraeuropee di valore culturale e lo sviluppo di opere realizzate da imprese operanti in Emilia-Romagna, sostenendo le fasi di sviluppo e produzione e il rafforzamento dell'ecosistema regionale delle imprese culturali e creative.

L'articolo 43 riguarda la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. La Regione sostiene festival, rassegne, manifestazioni e iniziative finalizzate alla diffusione dei linguaggi del cinema e dell'audiovisivo, alla qualità artistica e culturale delle opere, alla crescita professionale degli operatori e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche attraverso la partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna.

L'articolo 44 disciplina il sostegno all'esercizio cinematografico, con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta e promuovere la diffusione delle opere. La disposizione valorizza la funzione culturale e aggregativa delle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, e prevede il sostegno alle sale d'essai e ai circuiti del piccolo esercizio cinematografico.

L'articolo 45 disciplina le attività di Emilia-Romagna Film Commission, esercitate dalla Regione per promuovere il territorio regionale quale luogo di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale. La norma attribuisce rilievo all'attrazione e accompagnamento delle produzioni, alla valorizzazione di imprese, professionalità, autori e opere del territorio, alla promozione nei circuiti professionali e nei festival internazionali e alla realizzazione di strumenti informativi di supporto. Conferma inoltre la partecipazione regionale all'Associazione Italian Film Commissions e la possibilità di collaborazioni in reti e progettualità nazionali e internazionali.

Titolo III – Attività culturali.

Capo IV – Promozione culturale

Il Capo IV disciplina la promozione culturale quale ambito trasversale volto a sostenere un'offerta qualificata, plurale e accessibile sull'intero territorio regionale. Esso riprende e riorganizza i contenuti della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21, recante "Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37", che viene abrogata dalla presente legge. La disciplina ricomprende eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concerti e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico, valorizzandone la funzione di partecipazione, formazione dei pubblici, coesione sociale, valorizzazione delle identità territoriali e apertura internazionale.

L'articolo 46 individua finalità e obiettivi specifici dell'intervento regionale, ricomprendendo le letterature, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, la storia, il dialogo interculturale e interreligioso, le arti visive, il fumetto, la musica, le arti performative, il cinema, l'audiovisivo e la fotografia, anche in forme multidisciplinari e attraverso linguaggi diversificati e innovativi.

La disposizione valorizza la promozione culturale come leva per la conoscenza della storia, delle culture e delle tradizioni regionali e locali, per la fruizione critica dei linguaggi contemporanei, per l'accessibilità delle persone in condizioni di fragilità, per il pluralismo e la diversità delle espressioni artistiche e per il sostegno all'associazionismo, al Terzo settore e alle reti culturali. Specifica attenzione è dedicata ai piccoli Comuni, alle aree interne e montane e ai territori con minore offerta culturale.

L'articolo 47 disciplina gli interventi di promozione culturale sul territorio regionale. La Regione può realizzare direttamente o sostenere progetti e iniziative proposti da terzi, con particolare riferimento a iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, attività di rilievo regionale o sovralocale, azioni di qualificazione del sistema regionale della promozione culturale e ricorrenze di particolare significato storico, culturale e sociale per le comunità locali.

L'articolo 48 disciplina gli interventi di promozione culturale all'estero, finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e le espressioni artistiche e creative dell'Emilia-Romagna nei contesti internazionali. La Regione sostiene iniziative di presentazione e diffusione all'estero delle produzioni culturali regionali, la partecipazione a festival, rassegne, programmi di scambio e circuiti internazionali, nonché attività di cooperazione culturale e dialogo interculturale.

Titolo III – Attività culturali.

Capo V – Manifestazioni storiche

Il Capo V disciplina le manifestazioni storiche, comprendendo rievocazioni storiche e carnevali storici quali espressioni dell'identità culturale, delle tradizioni e del patrimonio immateriale delle comunità dell'Emilia-Romagna. Esso riprende, integra e razionalizza i contenuti della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3, recante "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna", e della legge regionale 3 ottobre 2022, n. 14, recante "Norme in materia di sostegno ai carnevali storici", che vengono abrogate dalla presente legge. La disciplina dei carnevali storici è così collocata entro un più ampio quadro relativo alle manifestazioni storiche e alle associazioni di rievocazione storica, riconosciute come strumenti di trasmissione della memoria, partecipazione delle comunità locali, valorizzazione dei territori e promozione turistica.

L'articolo 49 individua le finalità dell'intervento regionale, promuovendo la salvaguardia, la continuità e la qualificazione delle manifestazioni storiche, la trasmissione delle conoscenze tra generazioni, la partecipazione delle comunità locali, la funzione aggregativa e inclusiva delle manifestazioni e il loro contributo alla promozione dei territori e delle tradizioni regionali.

L'articolo 50 reca le definizioni di manifestazioni storiche, comprendendo le rappresentazioni rievocative di avvenimenti storici comprovati da fonti documentali, le rappresentazioni di usi, costumi e tradizioni di particolare valore storico e culturale e i carnevali storici. La norma definisce inoltre i requisiti dei carnevali storici e il ruolo delle associazioni di rievocazione storica.

L'articolo 51 istituisce l'Albo regionale dei carnevali storici dell'Emilia-Romagna. L'iscrizione attesta il riconoscimento del carnevale come manifestazione storica di rilevante valore culturale e identitario; la pubblicità e l'aggiornamento annuale dell'Albo assicurano trasparenza e conoscibilità dello strumento.

L'articolo 52 disciplina l'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica, riservato alle associazioni di promozione sociale con sede legale o ambito di operatività nel territorio regionale, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'elenco consente di individuare i soggetti qualificati a concorrere alla realizzazione e valorizzazione delle manifestazioni storiche regionali.

L'articolo 53 prevede il calendario annuale dei carnevali storici e delle manifestazioni storiche dell'anno successivo, approvato e pubblicato dalla Regione entro il 30 novembre. Il calendario comprende i carnevali iscritti all'Albo e le manifestazioni storiche caratterizzate da continuità almeno decennale, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale. È inoltre previsto un logo identificativo volto a rafforzarne la riconoscibilità.

L'articolo 54 disciplina gli interventi regionali di sostegno, prevedendo contributi per la realizzazione e qualificazione dei carnevali storici, per l'organizzazione delle rievocazioni inserite nel calendario, per progetti di conservazione e restauro del patrimonio costumistico e dei materiali di rievocazione e per progetti straordinari di rilevanza internazionale. Gli interventi sono orientati a continuità, qualità culturale, riconoscibilità, radicamento territoriale, partecipazione attiva, inclusione e sostenibilità.

Titolo III – Attività culturali.

Capo VI – Qualificazione dell'educazione allo spettacolo e all'audiovisivo

Il Capo VI disciplina gli interventi regionali finalizzati alla qualificazione dell'educazione, dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base nei linguaggi dello spettacolo e dell'audiovisivo. Esso riprende e coordina disposizioni già presenti nella legislazione regionale in materia di spettacolo e di sviluppo del settore musicale, in particolare nella legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, e nella legge regionale 16 marzo 2018, n. 2, entrambe abrogate dalla presente legge, collocandole in una disciplina organica dedicata alla qualificazione dell'offerta educativa e formativa di base nelle discipline artistiche. La disciplina valorizza la funzione educativa, formativa e inclusiva della musica, del teatro, del cinema e della danza e ne riconosce il contributo allo sviluppo delle competenze espressive e creative e alla crescita culturale delle giovani generazioni.

L'articolo 55 disciplina la qualificazione dell'educazione e delle pratiche nelle istituzioni scolastiche. La Regione promuove l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione ai linguaggi e alle tecniche dello spettacolo e la loro integrazione con l'offerta di istruzione e formazione, sostenendo scuole e organismi specializzati nella didattica e nella pratica musicale, teatrale, cinematografica e coreutica e favorendo la creazione di reti regionali, nazionali e internazionali.

Il medesimo articolo prevede il sostegno a progetti di musica d'insieme, pratica teatrale e cinematografica e pratica della danza, rivolti alle istituzioni scolastiche e realizzati da soggetti in possesso di requisiti e standard minimi. I progetti devono avere carattere inclusivo e favorire reti e partenariati anche in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

L'articolo 56 riguarda la qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema. La Regione sostiene progetti inclusivi relativi alla pratica musicale, alla formazione coreutica, teatrale e cinematografica di base, nonché alla partecipazione dei giovani a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali caratterizzate da inclusione e dialogo interculturale.

L'articolo 57 istituisce l'elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale, teatrale, cinematografica e coreutica, ai quali possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti e degli standard minimi previsti. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e procedure per formazione, aggiornamento e pubblicità dell'elenco, assicurando qualificazione dei soggetti, trasparenza e coerenza nell'accesso agli interventi regionali.

Titolo IV – Storia e memoria dell'età contemporanea in Emilia-Romagna.

Capo I – Finalità e obiettivi

Il Capo I del Titolo IV disciplina le finalità, le definizioni e gli obiettivi specifici dell'intervento regionale in materia di storia e memoria dell'età contemporanea in Emilia-Romagna. Le disposizioni si collocano nell'ambito del più ampio riordino della legislazione regionale in materia di cultura e assumono come riferimento l'esperienza normativa e amministrativa maturata con la legge regionale 3 marzo 2016, n. 3, recante "Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah".

La nuova disciplina riprende e aggiorna l'impianto della legge regionale n. 3 del 2016, che viene abrogata nell'ambito del riordino, ad eccezione dell'articolo 5 ter e dell'articolo 8, che restano in vigore. La permanenza di tali disposizioni assicura la continuità della partecipazione regionale all'Associazione Liberation Route Italia e dei relativi profili finanziari, in coerenza con il percorso già avviato dalla Regione a sostegno della valorizzazione dei luoghi e degli itinerari della memoria europea.

Il Capo I amplia inoltre la prospettiva della disciplina regionale, integrando stabilmente il riferimento alle esperienze storiche e civili del Risorgimento italiano e alla nascita del Tricolore

con la memoria dei fatti che hanno segnato la storia nazionale e locale nel Novecento e nel Ventunesimo secolo. In tal modo, la Regione valorizza il contributo dato dall'Emilia-Romagna ai processi storici che hanno condotto alla costruzione dell'unità nazionale, alla formazione della coscienza civile del Paese, alla nascita della Repubblica e al consolidamento della democrazia costituzionale.

L'intervento legislativo conferma la centralità della memoria come pratica pubblica di cittadinanza attiva, strumento di educazione democratica e presidio contro ogni forma di rimozione, negazionismo e banalizzazione della storia. La Regione riconosce nella conoscenza critica del passato, nella conservazione delle fonti, nella valorizzazione dei luoghi della memoria e nella trasmissione alle giovani generazioni elementi essenziali per rafforzare la coesione sociale, il senso civico, la partecipazione consapevole e l'identità comune nazionale ed europea.

L'articolo 58 individua le finalità generali dell'intervento regionale, riconoscendo la memoria e il ricordo delle esperienze storiche e civili del Risorgimento italiano e della nascita del Tricolore, nonché dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana, quali radici fondative della coscienza nazionale e democratica.

La disposizione riprende il nucleo essenziale dei principi già contenuti nella legge regionale n. 3 del 2016, estendendone l'orizzonte al Risorgimento e al contributo che le comunità emiliano-romagnole hanno dato alla costruzione dell'unità nazionale, alla maturazione dei valori civili e alla formazione dei simboli della Repubblica. Tale integrazione consente di collocare la memoria del Novecento entro una più ampia continuità storica, che lega le esperienze risorgimentali, l'affermazione dei diritti e delle libertà, la lotta contro i totalitarismi, la Resistenza, la Liberazione, la nascita della Repubblica e l'attuazione dei principi costituzionali.

La norma attribuisce alla memoria un valore sociale, educativo e formativo, riconoscendola come elemento di coesione della comunità regionale e come componente essenziale di una memoria collettiva aperta alla dimensione nazionale ed europea. In questa prospettiva, la Regione conferma il proprio impegno a sostenere politiche culturali capaci di connettere ricerca storica, educazione civica, partecipazione delle comunità e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato agli eventi e ai luoghi della storia contemporanea.

L'articolo 59 introduce le definizioni di "memoria", "storia" e "luogo della memoria", necessarie a delimitare con maggiore chiarezza l'ambito oggettivo degli interventi regionali. La disposizione riprende e aggiorna l'impianto definitorio della legge regionale n. 3 del 2016, adeguandolo alla nuova collocazione sistematica della materia all'interno della legge regionale sulla cultura.

La definizione di "memoria" richiama il processo di elaborazione socioculturale attraverso il quale le comunità recepiscono, rievocano e trasmettono gli avvenimenti del passato. Essa comprende attività di raccolta e conservazione del patrimonio, iniziative divulgative, didattiche e formative, nonché interventi volti a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel

territorio regionale e delle figure emiliano-romagnole rilevanti per il Risorgimento e per la storia contemporanea.

La disposizione individua un ampio perimetro tematico, che comprende le vicende del Risorgimento, la nascita del Tricolore, i conflitti mondiali, le trasformazioni sociali, l'emigrazione, il colonialismo, l'avvento e la caduta della dittatura fascista, l'antifascismo, le deportazioni, la Resistenza e la Liberazione, le vicende del confine orientale, la ricostruzione post-bellica, la nascita della Repubblica, la Costituzione, i movimenti delle donne, l'integrazione europea, i totalitarismi, il terrorismo e le stragi.

La definizione di "storia" valorizza invece la ricostruzione storiografica e scientifica fondata sulle fonti documentali, distinguendo il piano della ricerca storica da quello della memoria pubblica, ma ponendoli in rapporto di reciproco sostegno. La definizione di "luogo della memoria" consente infine di ricomprendere gli spazi materiali e simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come significativi per la costruzione dei profili civili, valoriali e culturali del tempo presente.

L'articolo 60 definisce gli obiettivi specifici dell'azione regionale, confermando e sviluppando le finalità già perseguite dalla legge regionale n. 3 del 2016. La Regione promuove e sostiene attività di conservazione, servizio al pubblico, ricerca, divulgazione, didattica e formazione, volte a mantenere viva, rinnovare, approfondire e diffondere la memoria degli avvenimenti, delle persone, dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni che hanno segnato la comunità regionale.

La disposizione assegna particolare rilievo alla funzione educativa della storia e della memoria, affinché dalla conoscenza critica del passato possano derivare insegnamenti per le generazioni presenti e future, lo sviluppo della cittadinanza attiva e il rafforzamento del senso civico. In tale prospettiva, il sostegno regionale non si esaurisce nella conservazione delle testimonianze, ma si estende alla loro interpretazione, accessibilità e trasmissione, anche attraverso percorsi formativi e iniziative rivolte alle giovani generazioni.

L'articolo individua una pluralità di ambiti prioritari: la valorizzazione dei percorsi storici e civili che collegano il Risorgimento alla formazione della Repubblica Italiana; la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza; la memoria delle persone che si sono opposte ai genocidi e ai crimini contro l'umanità; la conoscenza dei luoghi di deportazione e sterminio; l'analisi critica dei conflitti mondiali, dello stragismo e della violenza politica; la riflessione sui movimenti politici, sociali, sindacali e di emancipazione, inclusi i movimenti delle donne; lo studio dei totalitarismi, delle transizioni democratiche e dei processi di integrazione europea.

La norma valorizza in modo espresso il legame tra memoria collettiva, rifiuto del negazionismo storico, tutela dei diritti umani, libertà, democrazia e dialogo nella società multiculturale. Essa conferma pertanto l'attenzione della Regione per una memoria non meramente commemorativa, ma orientata alla formazione di cittadini consapevoli, alla difesa dei valori costituzionali e alla costruzione di una cultura democratica condivisa.

Titolo IV – Storia e memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna.

Capo II – Interventi regionali ed enti della memoria

Il Capo II del Titolo IV disciplina gli ambiti di azione, gli interventi regionali e il ruolo degli enti e dei soggetti che operano nel campo della storia e della memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna. Le disposizioni si collocano nel quadro del riordino organico della legislazione regionale in materia di cultura e riprendono, aggiornano e riorganizzano l’esperienza maturata con la legge regionale 3 marzo 2016, n. 3, recante “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah”.

La legge regionale n. 3 del 2016 ha rappresentato, non solo nel panorama regionale, una disciplina innovativa, in quanto ha ricondotto in un quadro unitario le politiche regionali dedicate alla memoria del Novecento, alla conservazione delle fonti, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, alla trasmissione intergenerazionale della conoscenza storica e al sostegno dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

La presente legge, nel procedere al riordino della materia, ne riprende e aggiorna l’impianto, collocando le relative disposizioni nel più ampio Titolo dedicato alla storia e alla memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna. In tale quadro, la legge regionale n. 3 del 2016 viene abrogata, ad eccezione delle disposizioni espressamente mantenute in vigore, così da assicurare continuità agli istituti e ai rapporti giuridici che il legislatore regionale ha ritenuto opportuno preservare.

I riferimenti alla legge regionale n. 3 del 2016 contenuti nella presente relazione devono pertanto essere intesi come riferimenti alla disciplina previgente e all’esperienza amministrativa e culturale da essa generata, e non come rinvio a una fonte destinata a permanere integralmente nell’ordinamento regionale.

Il Capo II dà continuità a tale esperienza, integrandola nel nuovo quadro della legge regionale in materia di cultura e ampliandone la prospettiva, anche attraverso il riferimento alla storia e alla memoria del Risorgimento e ai percorsi che collegano le radici della coscienza nazionale alla costruzione della Repubblica e della democrazia costituzionale. La disciplina conferma l’attenzione della Regione per una memoria attiva, plurale e partecipata, intesa non solo come conservazione del passato, ma come strumento di educazione civica, coesione sociale, responsabilità pubblica e contrasto a ogni forma di rimozione, negazionismo, razzismo, antisemitismo e violenza politica.

In continuità con l’esperienza avviata dalla disciplina previgente, il Capo II valorizza il ruolo congiunto della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, chiamate a concorrere, secondo le rispettive competenze, alla definizione, al coordinamento e all’attuazione delle politiche regionali sulla memoria. Tale impostazione conferma la scelta di fare della memoria un ambito

di intervento pubblico condiviso, capace di raccordare programmazione, iniziativa legislativa, sostegno culturale, formazione e partecipazione delle comunità territoriali.

L'articolo 61 individua gli ambiti principali degli interventi regionali sulla storia e la memoria del Novecento e del Risorgimento. La disposizione riprende e aggiorna i contenuti della disciplina previgente introdotta dalla legge regionale n. 3 del 2016, oggi riassorbita nel nuovo quadro organico delineato dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di studio, ricerca, raccolta di testimonianze, diffusione, promozione di iniziative culturali, didattiche e formative, valorizzazione dei percorsi e dei luoghi della memoria, conservazione, restauro e valorizzazione di materiali, documenti e patrimoni archivistici, librari e museali.

La norma conferma la funzione della Regione quale soggetto di indirizzo, promozione e sostegno di un sistema articolato di attività, rivolte tanto alla conoscenza storica quanto alla formazione della coscienza civile. Particolare rilievo è attribuito alle iniziative rivolte alla popolazione e, in modo specifico, alle giovani generazioni, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, università, soggetti culturali, associazionismo e associazioni dei familiari delle vittime impegnate nella lotta al terrorismo, allo stragismo e nella diffusione dei valori democratici.

Rispetto all'esperienza maturata in attuazione della legge regionale n. 3 del 2016, la disposizione rafforza il collegamento tra memoria del Novecento e memoria del Risorgimento, valorizzando i percorsi storici e civili che concorrono alla formazione dell'identità nazionale e democratica. Essa consente inoltre di integrare la tutela e la valorizzazione dei luoghi della memoria con le più ampie politiche regionali di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio territoriale.

Il comma 2 conferma che le finalità e gli obiettivi specifici in materia di storia e memoria dell'età contemporanea sono perseguiti anche attraverso la partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e all'Associazione Liberation Route Italia, richiamando gli articoli della legge regionale n. 3 del 2016 espressamente mantenuti in vigore dalla presente legge. Con riferimento alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, il richiamo si raccorda alla legge 17 aprile 2003, n. 91, recante istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, come modificata dall'articolo 1, comma 1144, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ne ha ridefinito la denominazione e le finalità. Tale previsione assicura la continuità degli istituti preservati dal legislatore regionale, pur nel quadro dell'abrogazione della restante disciplina previgente.

L'articolo 62 riconosce il ruolo degli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, nonché di ulteriori soggetti pubblici e privati impegnati nella conservazione, nella ricerca, nella divulgazione e nella trasmissione della memoria storica. La disposizione sviluppa e consolida uno dei tratti più significativi dell'esperienza avviata dalla legge regionale n. 3 del 2016: il riconoscimento della memoria come campo di intervento fondato su una rete territoriale qualificata, composta da istituti, fondazioni, associazioni, comitati e luoghi della memoria.

La norma attribuisce specifico rilievo agli istituti storici quali soggetti conservatori di un patrimonio documentario di eccezionale valore, riguardante eventi, processi e soggetti fondativi dell'Italia repubblicana. Essa riconosce altresì il ruolo delle associazioni e dei comitati afferenti al Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali, nonché delle realtà impegnate nella conoscenza della storia e della memoria del Risorgimento, ampliando il perimetro dell'intervento regionale rispetto alla sola memoria del Novecento.

Vengono inoltre valorizzate le istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che conservano e gestiscono patrimoni documentali e archivistici della storia del Risorgimento e del Novecento e che curano la valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria. La disposizione riconosce il ruolo delle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo, delle associazioni partigiane, combattentistiche e reducistiche, delle associazioni risorgimentali, nonché delle associazioni nazionali dei perseguitati, deportati e internati politici, militari o per motivi razziali.

Nel solco dell'esperienza maturata in attuazione della disciplina previgente, l'articolo conferma una visione ampia e plurale dei soggetti della memoria, nella quale la Regione non si limita a sostenere singole iniziative, ma promuove un sistema diffuso di competenze, patrimoni, testimonianze e responsabilità civili. La previsione relativa alla partecipazione della Regione a cerimonie, iniziative di ricordo, riflessione, sensibilizzazione e informazione ribadisce il valore pubblico della memoria e il suo collegamento con le ricorrenze e le commemorazioni previste dalle leggi statali e regionali.

Il sostegno agli itinerari storico-didattici e culturali della memoria del Risorgimento e del Novecento, anche quando inseriti in progetti di valenza nazionale o internazionale, consente infine di rafforzare la dimensione territoriale, educativa ed europea delle politiche regionali, promuovendo la conoscenza dei luoghi come parte integrante del patrimonio culturale e civile dell'Emilia-Romagna.

L'articolo 63 riconosce il ruolo fondamentale per la memoria del Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, prevedendo la corresponsione di un contributo annuale entro i limiti indicati dalla disposizione. La norma si colloca in continuità con l'impegno regionale a mantenere viva la memoria delle stragi, del terrorismo, della violenza politica e degli eventi che hanno segnato in modo profondo la storia civile dell'Emilia-Romagna e del Paese.

La previsione è coerente con l'impianto culturale e amministrativo sviluppato a partire dalla legge regionale n. 3 del 2016, ora superata dalla nuova disciplina organica salvo le disposizioni espressamente mantenute in vigore. In tale prospettiva, il riconoscimento dei due Comitati conferma la particolare responsabilità della Regione nei confronti di memorie che appartengono non soltanto alle comunità direttamente colpite, ma all'intera collettività regionale e nazionale.

Il Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi rappresenta un presidio essenziale per la memoria delle vittime e per il sostegno alle iniziative di conoscenza, ricordo e impegno civile

contro il terrorismo e lo stragismo. Il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto è legato a uno dei luoghi simbolo della violenza nazifascista e della memoria della Resistenza, della Liberazione e della difesa dei valori democratici e costituzionali.

La disposizione consente di assicurare continuità e stabilità al sostegno regionale, rendendo esplicito il valore pubblico delle attività svolte dai Comitati e rafforzando il legame tra memoria istituzionale, testimonianza civile e responsabilità verso le generazioni future.

L'articolo 64 disciplina le iniziative dell'Assemblea legislativa in materia di studio e diffusione della cultura della memoria del Risorgimento e del Novecento, nonché dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni". La disposizione valorizza il ruolo proprio dell'Assemblea legislativa quale istituzione rappresentativa della comunità regionale e conferma l'impostazione, già sperimentata con la legge regionale n. 3 del 2016, di una memoria intesa come terreno di impegno condiviso tra Giunta e Assemblea legislativa.

La norma attribuisce particolare rilievo alle giovani generazioni, individuando nella diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e della cittadinanza attiva uno strumento per rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e contribuire alla crescita di una cultura europea. L'Assemblea legislativa può promuovere direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti, anche a livello europeo e internazionale, progetti e iniziative di studio, formazione e sensibilizzazione.

Le attività previste comprendono progetti culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Risorgimento e del Novecento, con riferimento anche alla Shoah, alle persecuzioni delle minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari. La disposizione sostiene inoltre progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola, incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e sui valori di libertà e democrazia.

Il riferimento ai viaggi della memoria e ai percorsi di viaggio collegati alle ricorrenze previste dalla legge conferma una linea di intervento già consolidata nell'esperienza regionale e coerente con l'impianto della disciplina previgente, che aveva posto al centro la trasmissione intergenerazionale della memoria. L'articolo affida all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa la definizione degli ambiti di intervento, delle attività e dei programmi da realizzare, prevedendo inoltre che Giunta e Assemblea legislativa individuino forme e strumenti di coordinamento degli interventi.

La disposizione rafforza, in tal modo, la dimensione istituzionale e partecipata delle politiche regionali sulla memoria, confermando il contributo dell'Assemblea legislativa alla costruzione di una cittadinanza consapevole, alla promozione dei diritti umani, al contrasto dei totalitarismi e alla difesa dei principi democratici e costituzionali.

Titolo V – Disposizioni attuative, finanziarie e finali.

Capo I – Disposizioni attuative

Il Capo I del Titolo V reca le disposizioni attuative della legge, individuando gli strumenti attraverso i quali le finalità e gli interventi disciplinati nei Titoli precedenti trovano concreta realizzazione. Le norme del Capo assumono carattere trasversale e sistematico, in quanto definiscono la programmazione pluriennale, gli strumenti di attuazione, i soggetti destinatari degli interventi, gli organismi consultivi e di supporto tecnico-scientifico, le attività di osservatorio e i sistemi informativi, nonché il premio regionale in ambito culturale.

L'articolo 65 disciplina la programmazione pluriennale, individuandola quale strumento ordinario di definizione delle priorità e delle strategie dell'intervento regionale. La programmazione è articolata in un programma regionale per le attività culturali e in un programma regionale per il patrimonio, gli istituti e i servizi culturali, la storia e la memoria dell'età contemporanea. I programmi, di regola triennali, definiscono obiettivi, linee guida, modalità attuative, ambiti di intervento, tipologie di contributo, soggetti beneficiari, risorse finanziarie e criteri di verifica dei risultati.

La disposizione attribuisce all'Assemblea legislativa l'approvazione dei programmi pluriennali, su proposta della Giunta regionale. La Giunta predispone le proposte sentiti il Comitato scientifico per la cultura e le associazioni rappresentative delle categorie e degli enti operanti negli ambiti interessati. È inoltre previsto che i programmi restino in vigore fino all'approvazione dei successivi, assicurando continuità all'azione amministrativa e stabilità agli strumenti di programmazione.

L'articolo 66 individua gli strumenti di attuazione della legge. La Regione può operare mediante interventi diretti, intese istituzionali, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, programmi territoriali o tematici, contratti gratuiti e forme speciali di partenariato, strumenti di amministrazione condivisa, contributi a favore dei soggetti organizzatori e realizzatori e contributi in conto capitale per interventi di investimento. La disposizione riconduce così a un quadro unitario le diverse modalità operative utilizzabili nei molteplici ambiti disciplinati dalla legge.

Il medesimo articolo prevede che gli strumenti relativi all'amministrazione condivisa e alla concessione di contributi siano attivati mediante procedure di evidenza pubblica e domanda alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di attuazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È inoltre prevista la possibilità di attivare specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica del patrimonio culturale e delle attività culturali attraverso società in house.

L'articolo 67 individua i soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla legge. La disposizione ricomprende enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private, altri enti senza fine di lucro, imprese, cooperative e altri soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo operanti

in Emilia-Romagna. I programmi pluriennali specificano, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.

L'articolo 68 istituisce il Comitato scientifico per la cultura, quale strumento della Giunta regionale con funzioni consultive e propositive. Il Comitato è articolato in due commissioni tecniche, rispettivamente competenti sul patrimonio culturale, la storia e la memoria dell'età contemporanea, e sulle attività culturali. La norma ne disciplina le funzioni, la composizione e il rinvio agli atti della Giunta per la definizione della durata, delle modalità di funzionamento e degli eventuali compensi, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 69 disciplina l'Osservatorio e i sistemi informativi sulla cultura e la creatività. La disposizione attribuisce alla Regione funzioni di coordinamento, acquisizione e realizzazione di studi, indagini, ricerche e monitoraggi, nonché di promozione dello sviluppo, dell'integrazione e della diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione. Tali attività sono finalizzate a supportare i processi decisionali, valutare l'efficacia degli interventi regionali, favorire la raccolta e la condivisione dei dati e rafforzare la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali.

La norma prevede inoltre l'obbligo, per i soggetti destinatari di finanziamenti, di fornire dati e informazioni necessari allo svolgimento delle attività di osservatorio e autorizza la Regione al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati raccolti, anche in forma aggregata. Per lo svolgimento di tali attività la Regione può avvalersi delle società in house.

L'articolo 70 istituisce il Premio "Emilia-Romagna Cultura", da assegnare annualmente a una donna e a un uomo che si siano particolarmente distinti in ambito culturale e che abbiano dato lustro alla regione. Il premio ha valore simbolico ed è conferito secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cultura, in occasione di una cerimonia pubblica. La disposizione intende valorizzare il contributo delle persone alla crescita culturale della comunità regionale e rafforzare il riconoscimento pubblico del merito culturale.

Titolo V – Disposizioni attuative, finanziarie e finali.

Capo II – Disposizioni finanziarie e finali

Il Capo II del Titolo V reca le disposizioni finanziarie e finali, necessarie a completare il quadro attuativo della legge e a regolarne gli effetti nel tempo. Le norme disciplinano la clausola valutativa, la copertura finanziaria, le modifiche alla legge regionale n. 3 del 2016, il regime transitorio, le abrogazioni e l'entrata in vigore, assicurando il raccordo tra la nuova disciplina organica e il sistema normativo previgente.

L'articolo 71 contiene la clausola valutativa, mediante la quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta

regionale trasmette con cadenza triennale alla competente commissione assembleare una relazione contenente informazioni sulle attività realizzate, sulle risorse stanziare ed erogate, sui soggetti beneficiari, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità emerse in fase di attuazione.

La disposizione prevede inoltre il raccordo tra le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, al fine di garantire una migliore valutazione degli effetti della legge. La clausola valutativa rafforza così la funzione conoscitiva e di controllo dell'Assemblea e consente di verificare nel tempo l'efficacia degli interventi regionali nei diversi ambiti culturali disciplinati dalla legge.

L'articolo 72 reca le disposizioni finanziarie. La norma quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 e individua le relative modalità di copertura mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito delle missioni e dei programmi specifici. La copertura è assicurata mediante l'utilizzo dei fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, distinguendo tra spese correnti e spese di investimento.

Il medesimo articolo autorizza la Giunta regionale ad adottare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della legge e prevede il concorso delle risorse dell'Unione europea e statali assegnate alla Regione per programmi, interventi e azioni in ambito culturale. Per gli esercizi successivi al 2028, la copertura degli oneri è rinviata alle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio, in conformità alla disciplina contabile applicabile.

L'articolo 73 reca modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3, relativo alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Liberation Route Italia. La disposizione integra la norma vigente mediante l'inserimento di due commi iniziali, volti a riportare nella legge regionale n. 3 del 2016 i contenuti sostanziali della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 16, concernente la partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia, che viene conseguentemente abrogata nell'ambito del riordino operato dalla presente legge. In tal modo, sono preservati il fondamento valoriale e istituzionale della partecipazione regionale e le finalità perseguite attraverso l'adesione all'Associazione.

L'articolo 74 disciplina le disposizioni transitorie, al fine di garantire continuità amministrativa e certezza applicativa nella fase di passaggio dalla disciplina previgente alla nuova legge organica. La norma stabilisce che ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2027 continuino ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate e prevede la perdurante efficacia dei programmi pluriennali vigenti fino alla data in cui i programmi approvati ai sensi della nuova legge esplicheranno i propri effetti.

La disposizione regola inoltre la permanenza in vigore dei livelli minimi uniformi di qualità di servizio e professionalità degli operatori già approvati in attuazione della legge regionale n. 18 del 2000, fino all'approvazione dei nuovi livelli. Prevede altresì il regime transitorio relativo ai comitati scientifici esistenti e agli elenchi, albi o analoghi strumenti istituiti ai sensi delle leggi

regionali abrogate, stabilendo che le iscrizioni già acquisite siano conservate, purché sussistano i requisiti previsti dagli atti attuativi della nuova legge.

L'articolo 75 contiene le abrogazioni conseguenti all'intervento di riordino. La norma dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, l'abrogazione delle leggi regionali e delle disposizioni settoriali ricondotte nel nuovo testo organico, tra cui quelle in materia di promozione culturale, spettacolo, cinema e audiovisivo, sviluppo del settore musicale, carnevali storici, biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, dialetti, patrimonio culturale, editoria del libro, case e studi delle persone illustri, cimiteri monumentali e storici e memoria del Novecento. Sono al contempo previste alcune eccezioni, con mantenimento in vigore di specifiche disposizioni necessarie a preservare istituti o partecipazioni regionali non integralmente assorbiti dalla nuova disciplina.

L'articolo 76 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. La previsione assicura l'immediata conoscibilità ed efficacia della disciplina, ferma restando la decorrenza differita di specifiche disposizioni, quali le abrogazioni e i regimi transitori, espressamente regolati dagli articoli precedenti.

PROGETTO DI LEGGE

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI DIVERSI AMBITI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 1 – Oggetto e principi

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Funzioni della Regione

Art. 4 – Sistema delle autonomie territoriali

Art. 5 – Welfare culturale

CAPO II – SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE, DELLE COMPETENZE, DEI LUOGHI E DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI DELLA CULTURA

Art. 6 – Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

Art. 7 – Promozione e sviluppo di nuove competenze

Art. 8 – Rigenerazione urbana a base culturale

Art. 9 – Centri culturali polifunzionali

TITOLO II – PATRIMONIO CULTURALE, ISTITUTI E SERVIZI CULTURALI

CAPO I – PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE, IMMATERIALE E DIGITALE

Art. 10 – Ambiti di intervento e definizioni

Art. 11 – Finalità, obiettivi specifici e interventi della Regione

Art. 12 – Paesaggi culturali

Art. 13 – Valorizzazione del patrimonio UNESCO e dei beni sotto la tutela dell’Onu

CAPO II – ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI SERVIZI CULTURALI

Art. 14 – Definizioni

Art. 15 – Funzioni e interventi della Regione

Art. 16 – Organizzazione archivistica regionale

Art. 17 – Sistema informativo archivistico regionale

Art. 18 – Organizzazione bibliotecaria regionale

Art. 19 – Funzioni delle biblioteche

Art. 20 – Cooperazione bibliotecaria

Art. 21 – Organizzazione museale regionale

Art. 22 – Funzioni dei musei

Art. 23 – Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna

Art. 24 – Ecomusei

Art. 25 – Reti e sistemi museali

CAPO III – EDITORIA, LIBRO, LETTURA

Art. 26 – Finalità e obiettivi specifici

Art. 27 – Interventi regionali per l’editoria del libro

Art. 28 – Interventi regionali per la diffusione della lettura

Art. 29 – Patto regionale per la lettura

CAPO IV – PATRIMONI LINGUISTICI E DIALETTALI DELL’EMILIA-ROMAGNA

Art. 30 – Finalità

Art. 31 – Azioni e interventi

TITOLO III – ATTIVITA’ CULTURALI

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 – Finalità

Art. 33 – Sedi e spazi destinati alle attività culturali e allo spettacolo

CAPO II - SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 34 – Finalità

Art. 35 – Obiettivi specifici

Art. 36 – Interventi regionali

Art. 37 - Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

Art. 38 - Sostegno ai locali di musica dal vivo

Art. 39 - Elenco regionale dei locali di musica dal vivo

Art. 40 - Emilia-Romagna Music Commission

CAPO III - CINEMA E AUDIOVISIVO

Art. 41 – Finalità e obiettivi specifici

Art. 42 – Produzione cinematografica e audiovisiva

Art. 43 – Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

Art. 44 – Sostegno all’esercizio cinematografico

Art. 45 – Emilia-Romagna Film Commission

CAPO IV - PROMOZIONE CULTURALE

Art. 46 – Finalità e obiettivi specifici

Art. 47 – Interventi di promozione culturale sul territorio regionale

Art. 48 – Interventi di promozione culturale all'estero

CAPO V – MANIFESTAZIONI STORICHE

Art. 49 – Finalità

Art. 50 - Definizioni

Art. 51 – Albo regionale dei carnevali storici

Art. 52 – Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica

Art. 53 - Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo

Art. 54 – Interventi a sostegno delle manifestazioni storiche

CAPO VI – QUALIFICAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLO SPETTACOLO E ALL'AUDIOVISIVO

Art. 55 – Qualificazione dell'educazione e delle pratiche nelle istituzioni scolastiche

Art. 56 – Qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base

Art. 57 – Elenchi regionali delle scuole di musica, teatro, cinema e danza

TITOLO IV – STORIA E MEMORIA DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN EMILIA-ROMAGNA

CAPO I – FINALITA' E OBIETTIVI

Art. 58 – Finalità

Art. 59 – Definizioni

Art. 60 – Obiettivi specifici

CAPO II –INTERVENTI REGIONALI ED ENTI DELLA MEMORIA

Art. 61 – Ambiti di azione e interventi regionali

Art. 62 – Ruolo degli istituti storici e altri soggetti

Art. 63 – Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto

Art. 64 – Iniziative dell'Assemblea legislativa

TITOLO V – DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 65 – Programmazione pluriennale

Art. 66 – Strumenti di attuazione

Art. 67 – Soggetti destinatari degli interventi

Art. 68 – Comitato scientifico per la cultura

Art. 69 – Osservatorio e sistemi informativi sulla cultura e la creatività

Art. 70 – Premio “Emilia-Romagna Cultura”

CAPO II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 71 – Clausola valutativa

Art. 72 – Disposizioni finanziarie

Art. 73 – Modifiche all’articolo 5 ter della legge regionale n. 3 del 2016

Art. 74 – Disposizioni transitorie

Art. 75 – Abrogazioni

Art. 76 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI DIVERSI AMBITI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 1 – Oggetto e principi

1. In attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale, del proprio Statuto, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni proprie e degli enti locali in materia di cultura, storia e memoria dell'età contemporanea.
2. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi statutari, riconosce e promuove la cultura in tutti i suoi aspetti e manifestazioni come diritto e risorsa fondamentale per la crescita e il benessere degli individui, come strumento fondamentale del dialogo tra le persone e i popoli, nonché come elemento basilare dello sviluppo sociale ed economico della comunità.
3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione alla vita culturale e sostiene la libertà di espressione, la diversità culturale e la pluralità dei linguaggi e delle forme artistiche.

Art. 2 – Finalità

1. La Regione persegue la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione tra generazioni del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche digitale, quale risorsa identitaria, educativa e civile, concorrendo alla sua conoscenza, conservazione e fruizione pubblica.
2. La Regione favorisce la produzione, la circolazione e la promozione delle produzioni e delle attività culturali; assicura lo sviluppo di un ecosistema culturale diffuso, equo e accessibile; promuove l'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze culturali.
3. La Regione favorisce l'innovazione culturale e creativa, anche attraverso il sostegno ai servizi culturali, alle imprese culturali e creative, alla produzione artistica contemporanea, alle nuove competenze professionali e ai processi di digitalizzazione, in coerenza con le trasformazioni sociali e tecnologiche in atto.
4. La Regione promuove l'integrazione delle politiche culturali con le altre politiche pubbliche, in particolare quelle educative, giovanili, sociali, ambientali, turistiche, economiche e di rigenerazione urbana, nella consapevolezza del ruolo trasversale della cultura per lo sviluppo sostenibile.
5. La Regione sostiene l'apertura, la cooperazione e il dialogo a livello regionale, nazionale e internazionale, valorizzando le reti, le collaborazioni e gli scambi culturali e favorendo la presenza dell'Emilia-Romagna nei contesti culturali europei e globali.
6. La Regione riconosce il valore delle professionalità, delle istituzioni culturali, dei soggetti del Terzo settore, della cooperazione, delle imprese culturali e creative, promuovendo la

qualificazione dei servizi culturali e il rafforzamento delle competenze e delle responsabilità condivise nel sistema culturale regionale.

Art. 3 – Funzioni della Regione

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e opera negli ambiti di intervento della presente legge anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di programmi, progetti e risorse, con i differenti soggetti pubblici e privati interessati, previa intesa o accordo con gli stessi. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata al principio della partecipazione e a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale.

2. La Regione, in particolare:

- a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso i programmi pluriennali di cui all'art. 65;
- b) collabora, in attuazione al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con gli operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;
- c) promuove e attua progetti culturali, sostiene tramite contributi le iniziative culturali organizzate da soggetti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale;
- d) favorisce interventi di rigenerazione urbana a base culturale e per la qualificazione degli immobili pubblici e privati destinati alla cultura e alla fruizione pubblica;
- e) promuove e sostiene lo sviluppo di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture culturali del territorio e delle sue espressioni culturali;
- f) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento per i servizi culturali volte a elevarne il livello delle prestazioni;
- g) promuove e sostiene la descrizione, la conoscenza e l'interpretazione del patrimonio culturale regionale e l'accesso ai relativi sistemi informativi ed ecosistemi digitali assicurando l'interoperabilità con altri ecosistemi, in particolare con quelli operanti a livello nazionale;
- h) favorisce, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, la realizzazione di azioni di sistema a supporto delle industrie culturali e creative.

Art. 4 – Sistema delle autonomie territoriali

1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. I Comuni o le loro Unioni, nel caso in cui le funzioni in materia di attività culturali siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge:

- a) concorrono alla definizione dei programmi regionali e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
- b) concorrono alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale; promuovono i servizi e le attività culturali e la formazione del pubblico;
- c) individuano, attraverso i loro strumenti di pianificazione e programmazione, gli interventi di rigenerazione urbana a base culturale;
- d) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e nei settori della produzione e della promozione culturale, dello spettacolo dal vivo o nel settore del cinema e degli audiovisivi;
- e) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi culturali e teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni, consorzi o fondazioni da loro costituite o partecipate;
- f) provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti, dei servizi e dei luoghi della cultura di loro competenza, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività, anche in forma integrata;
- g) concorrono alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, alla diffusione delle attività culturali e di spettacolo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
- h) sostengono le attività culturali, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- i) operano per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione tecnologica delle sedi e delle attrezzature destinate alle attività culturali e allo spettacolo e per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di cui sono proprietari, possessori o detentori;
- l) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
- m) concorrono alla promozione della lettura;
- n) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti;
- o) collaborano con la Regione Emilia-Romagna, titolare delle attività di Film Commission, a supportare le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative.

3. Al fine di promuovere forme di coordinamento e di condivisione di obiettivi per le finalità della presente legge, l'Assessore regionale con delega alla cultura con proprio atto istituisce e presiede il Forum permanente degli assessori alla cultura del sistema delle autonomie territoriali.

4. I servizi, gli istituti e i beni culturali di proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Bologna sono sottoposti alla disciplina della presente legge e accedono agli interventi regionali previsti per gli istituti, i servizi e i beni culturali di proprietà comunale.

Art. 5 – Welfare culturale

1. La Regione riconosce il valore delle attività culturali, artistiche e creative, nonché delle pratiche fondate sul patrimonio culturale, quali fattori rilevanti per la promozione del benessere delle persone e delle comunità, con effetti positivi sulla salute, sulla diffusione di stili di vita sani, sulla prevenzione del disagio, sul contrasto alla povertà educativa e alle discriminazioni, sull'inclusione sociale e sull'integrazione, nonché sul rafforzamento delle relazioni di comunità.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove l'integrazione tra le politiche culturali e le politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, valorizzando il contributo che le attività culturali, artistiche e creative possono apportare al perseguimento degli obiettivi di salute, benessere, inclusione, autonomia personale e partecipazione alla vita sociale, operando sia sul piano della promozione della salute sia su quello della coesione e dell'integrazione sociale.

3. Gli strumenti regionali di programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nell'ambito delle rispettive finalità, possono prevedere e promuovere interventi, progetti e azioni fondati sulla fruizione e sulla partecipazione culturale, in quanto funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, coinvolgendo enti locali, istituzioni e servizi culturali, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale istituisce, con propri atti, un Tavolo interassessorile per l'integrazione, il raccordo e il coordinamento tra le politiche culturali e le politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, anche al fine di favorire la progettazione condivisa, la diffusione di buone pratiche, il monitoraggio degli interventi e la valutazione delle ricadute sul benessere delle persone e delle comunità.

CAPO II – SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE, DELLE COMPETENZE, DEI LUOGHI E DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI DELLA CULTURA

Art. 6 – Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, promuove la crescita delle imprese culturali e creative quali imprese ad alto potenziale innovativo e di sviluppo per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene la realizzazione di progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

- a) le startup innovative, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;

- b) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
- c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle produzioni culturali;
- d) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della cultura anche con l'utilizzo dei canali web e digitali;
- e) lo sviluppo di azioni finalizzate alla internazionalizzazione del sistema culturale e creativo.

Art. 7 – Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della cultura:

- a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
- b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
- c) valorizza istituzioni, organismi, imprese ed enti del Terzo settore in quanto organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, nonché quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori e delle operatrici per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
- c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuove professioni.

3. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, valorizza il contributo e la partecipazione delle istituzioni di grado universitario.

Art. 8 – Rigenerazione urbana a base culturale

1. La Regione promuove la rigenerazione urbana e territoriale a base culturale come politica integrata volta a riqualificare aree degradate o sottoutilizzate, valorizzare siti o espressioni dell’eredità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, sostenere l’innovazione sociale e digitale, favorire lo sviluppo dell’economia, la creatività e l’occupazione giovanile, in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, inclusione, riconversione e riuso, anche transitorio, di spazi pubblici e privati.
2. La Regione favorisce altresì la realizzazione di interventi di arte pubblica, quali installazioni, murales, sculture e opere concepite per un luogo specifico, come elemento fondamentale per la riqualificazione urbana, la valorizzazione dell’identità territoriale e la promozione della partecipazione civica.
3. La Regione per le finalità di cui ai commi 1 e 2, promuove e sostiene interventi e progetti volti:
 - a) al restauro, al recupero, all’adeguamento funzionale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi destinati alla pubblica fruizione che sono destinati in via esclusiva o prevalente al patrimonio culturale e alle attività culturali;
 - b) all’innovazione tecnologica e digitale, all’acquisto e all’ammodernamento di attrezzature per la cultura;
 - c) alla promozione e realizzazione di progetti di arte pubblica, anche attraverso il coinvolgimento di artisti, associazioni culturali e comunità locali.
4. Gli interventi di rigenerazione urbana a base culturale sono programmati e attuati in raccordo con le politiche regionali di governo del territorio, sviluppo economico e welfare, secondo quanto previsto dall’articolo 65.

Art. 9 - Centri culturali polifunzionali

1. La Regione promuove la realizzazione, la qualificazione e il funzionamento di centri culturali polifunzionali, intesi come luoghi integrati di produzione, fruizione e partecipazione culturale, che uniscono servizi pubblici, spazi civici e attività culturali svolte da soggetti del Terzo settore o da operatori privati. Tali centri contribuiscono alla coesione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, allo sviluppo delle comunità locali e alla sostenibilità economica e gestionale delle attività culturali.
2. I centri culturali polifunzionali possono comprendere, in forma coordinata e multifunzionale:
 - a) servizi culturali, anche integrati, quali biblioteche, musei, sale studio, archivi storici, ludoteche, spazi giovanili, sale prova, sale per spettacoli ed eventi;
 - b) attività culturali, educative e formative quali scuole di musica, teatro, danza o altri laboratori artistici;
 - c) spazi per il lavoro e la produzione culturale, quali coworking, atelier creativi e aree laboratoriali;

d) servizi di prossimità gestiti da soggetti del Terzo settore o da operatori privati, quali caffetterie culturali, librerie indipendenti e altri servizi complementari coerenti con la funzione culturale del centro.

3. La Regione, per favorire la costituzione e il consolidamento dei centri culturali polifunzionali, sostiene interventi volti a:

- a) riqualificare, recuperare o adeguare strutturalmente immobili pubblici o privati destinati alla fruizione culturale;
- b) realizzare nuovi spazi polifunzionali o riconvertire edifici dismessi o sottoutilizzati, anche in coerenza con gli interventi di rigenerazione urbana a base culturale;
- c) sviluppare l'innovazione tecnologica, digitale e strumentale necessaria alla gestione e alla fruizione dei servizi integrati;
- d) favorire modelli organizzativi e gestionali basati sulla collaborazione stabile tra enti pubblici, Terzo settore, imprese culturali e creative.

4. La Regione attribuisce priorità agli interventi realizzati nei Comuni montani, nelle aree interne, nei piccoli Comuni, nei territori svantaggiati e nelle zone periferiche delle aree urbane, al fine di ampliare l'accesso alla cultura, ridurre le disuguaglianze territoriali e promuovere spazi e servizi culturali di prossimità.

5. La Regione, nel rispetto della disciplina statale, promuove intese, accordi di programma e forme di partenariato tra enti locali, soggetti del Terzo settore, istituzioni culturali, imprese culturali e creative e altri operatori privati, al fine di garantire l'integrazione funzionale dei servizi, la sostenibilità nel tempo dei centri culturali polifunzionali e il loro radicamento nelle comunità locali.

TITOLO II- PATRIMONIO CULTURALE, ISTITUTI E SERVIZI CULTURALI

CAPO I - PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE, IMMATERIALE E DIGITALE

Art. 10 –Ambiti di intervento e definizioni

1. Il patrimonio culturale è costituito dall'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale, nonché dal patrimonio culturale immateriale, quali componenti essenziali dell'identità delle comunità e del paesaggio culturale. Rientrano tra i beni culturali, in particolare, i beni di interesse artistico, storico e archeologico, considerati nel loro contesto di paesaggio culturale.

2. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si intendono per:

- a) patrimonio culturale, l'insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, anche digitali, che presentano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, storico, archivistico, bibliografico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato,

che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;

b) patrimonio culturale immateriale, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e i saperi, nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali a essi associati, che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, la cui salvaguardia si realizza attraverso una costante e coordinata attività di studio, tutela, gestione, valorizzazione, trasmissione e diffusione;

c) beni culturali di interesse bibliografico, le raccolte librerie delle biblioteche della Regione e degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico non statale, ad eccezione delle raccolte di uso corrente delle biblioteche pubbliche.

3. Rientrano nel patrimonio culturale regionale i beni di interesse etnoantropologico, archivistico e bibliografico, tra i quali i documenti sonori e audiovisivi, le fotografie e gli archivi fotografici, i film, i fumetti, nonché i beni di interesse architettonico e paesaggistico, tra i quali, a titolo esemplificativo, ville e dimore storiche, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico o storico-artistico, cimiteri monumentali e storici, di proprietà pubblica o privata, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quando aventi natura di bene culturale o paesaggistico e dichiarati di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42 del 2004.

Art. 11 – Finalità, obiettivi specifici e interventi della Regione

1. La Regione e gli enti locali promuovono e sostengono la conoscenza, lo studio e la ricerca, la conservazione, la tutela e la salvaguardia, la gestione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale.

2. La Regione può sostenere altresì la descrizione, la digitalizzazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale appartenente a soggetti privati, anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, attraverso convenzioni e forme di collaborazione previste dalla presente legge.

3. La Regione promuove, svolge e sostiene attività conoscitive e operative, di studio, indagine e ricerca aventi ad oggetto il patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale.

4. La Regione, in particolare:

- a) gestisce e alimenta i sistemi informativi del patrimonio culturale regionale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti;
- b) presta la propria collaborazione e consulenza a enti e soggetti pubblici e privati;

- c) promuove, sostiene e realizza iniziative espositive, pubblicazioni e progetti di educazione al patrimonio culturale con particolare riguardo all'educazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle giovani generazioni;
- d) promuove la conoscenza del patrimonio culturale regionale materiale e immateriale, degli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale anche attraverso una propria mediateca specializzata;
- e) realizza la mappatura dei paesaggi culturali dell'Emilia-Romagna e della loro trasformazione, avvalendosi di tecnologie digitali e garantendone articolazioni territoriali e tematiche, anche a supporto delle attività di restauro, ripristino e promozione, nonché della pianificazione territoriale e paesistica.

5. La Regione, inoltre:

- a) promuove e sostiene, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e in cooperazione con gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura, le attività di descrizione e digitalizzazione del patrimonio culturale regionale, anche a fini conservativi, favorendone la valorizzazione e l'accesso;
- b) cura la conservazione a lungo termine del patrimonio culturale regionale digitale o digitalizzato;
- c) promuove e sostiene, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e in cooperazione con gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, il restauro, la manutenzione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali, favorendone, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici accordi;
- d) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, nonché l'integrazione dei beni culturali con gli istituti e i luoghi della cultura previsti dalla presente legge.

6. La Regione provvede all'attuazione delle disposizioni normative in materia di deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale regionale, secondo la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

Art. 12 - Paesaggi culturali

1. La Regione riconosce e promuove i paesaggi culturali quali espressione dell'interazione storica tra le comunità e i luoghi, e ne sostiene la conoscenza, l'interpretazione e la valorizzazione, anche in chiave educativa e di sviluppo sostenibile.

2. La Regione, in particolare:

- a) promuove iniziative di studio, ricerca e documentazione dei paesaggi culturali e delle loro trasformazioni;
- b) favorisce la partecipazione delle comunità locali e delle comunità patrimoniali ai processi di riconoscimento, cura e valorizzazione dei paesaggi culturali;
- c) sostiene progetti integrati che connettano patrimonio culturale, ambiente, turismo sostenibile e sviluppo locale, anche attraverso reti e itinerari culturali;
- d) promuove l'integrazione delle politiche culturali con la pianificazione territoriale e paesaggistica, in raccordo con gli strumenti regionali e locali.

3. La Regione promuove azioni di comunicazione, divulgazione e valorizzazione pubblica dei paesaggi censiti, anche attraverso iniziative educative, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e progetti di promozione culturale e turistica coerenti con la strategia regionale sul paesaggio.

4. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 13 - Valorizzazione del patrimonio UNESCO e dei beni sotto la tutela dell'ONU

1. La Regione riconosce e valorizza i siti e gli elementi del patrimonio culturale iscritti nelle Liste e nei programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), nonché i beni e i luoghi oggetto di specifiche tutele o riconoscimenti da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), promuovendone la conoscenza, la fruizione e la trasmissione alle generazioni future.

2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi competenti, sostiene:

- a) azioni di promozione, comunicazione e valorizzazione dei siti e dei beni riconosciuti, anche attraverso strumenti digitali;
- b) attività educative e formative, rivolte in particolare alle scuole e alle giovani generazioni;
- c) iniziative e progetti di rete, anche a livello nazionale e internazionale, finalizzati allo scambio di competenze e buone pratiche;
- d) interventi che concorrano alla conservazione e alla gestione sostenibile dei siti e dei beni, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dalla normativa vigente.

CAPO II - ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI SERVIZI CULTURALI

Art.14 - Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) “servizi culturali regionali”, i musei e gli istituti simili, gli archivi storici, le biblioteche, i parchi archeologici, non statali e gli istituti culturali aperti al pubblico o destinati alla pubblica fruizione.

b) “museo”, l’istituzione permanente, aperta al pubblico, senza scopo di lucro, accessibile e inclusiva al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale, promuove la diversità e la sostenibilità, opera e comunica in modo etico e professionale, offrendo alla comunità esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze, in coerenza con la definizione dell’International Council of Museums (ICOM);

c) “istituti simili”, in riferimento ai musei:

- 1) “case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”, le case e gli studi in cui hanno vissuto o hanno svolto la propria attività persone che hanno dato lustro al territorio regionale, di chiara e comprovata fama, esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità, oppure che per le loro caratteristiche siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione della persona illustre, che abbiano ottenuto il riconoscimento secondo le modalità stabilite nell’art. 23;
- 2) “musei ‘all’aperto’”, contesti caratterizzati da un percorso di visita esclusivamente o prevalentemente all’aperto, in grado di assicurare le proprie funzioni mediante idonei spazi di riferimento, fisici e digitali, destinati alla documentazione, alla ricerca, alla mediazione culturale e alla partecipazione pubblica.
- 3) “ecomusei”, istituzioni culturali territoriali che operano attraverso una rete di luoghi, pratiche, paesaggi, saperi e testimonianze riferiti alla comunità locale, in un’ottica di tutela, interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, del paesaggio;
- 4) “cimiteri monumentali e storici”, luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, o collegati a rilevanti episodi storici;
- 5) “planetari” e “osservatori astronomici”, luoghi permanenti di cultura di interesse pubblico, appositamente progettati e attrezzati per lo studio, l’osservazione, la rappresentazione e la divulgazione dei fenomeni astronomici e cosmici. Il planetario è specificamente destinato alla comunicazione e alla divulgazione dell’astronomia e delle scienze del cosmo mediante sistemi di rappresentazione e simulazione immersiva del cielo e dell’universo. L’osservatorio astronomico è specificamente destinato all’osservazione diretta dei fenomeni celesti e allo svolgimento di attività di studio, ricerca, didattica e divulgazione astronomica, attraverso strumenti e attrezzature osservative.

d) “istituti culturali”, gli enti di natura privata o pubblica non statale, dotati di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, archeologici, monumentali o antropologici, bibliografici, archivistici, sonori, audiovisivi e multimediali, di particolare rilevanza per l’ambito regionale, che svolgono attività orientate alla descrizione, alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione dei propri beni;

- e) “biblioteca”, in conformità a quanto previsto dall’art. 101, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- f) “biblioteca pubblica”, se non ulteriormente qualificata, biblioteca di ente locale che costituisce, in conformità con il Manifesto IFLA/UNESCO, il centro locale di informazione, che rende facilmente accessibile ai suoi utenti ogni tipo di conoscenza e informazione e uno spazio accessibile al pubblico per la produzione di conoscenza, la condivisione e lo scambio di informazioni e cultura e la promozione dell’impegno civico;
- g) “archivio”, in conformità a quanto previsto dall’art. 101, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- h) “polo regionale di conservazione”, struttura preposta alla conservazione e all’accesso a lungo termine del patrimonio culturale regionale digitale o digitalizzato e allo svolgimento delle funzioni di archiviazione e conservazione di documenti informatici e oggetti digitali, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione).

Art. 15 - Funzioni e interventi della Regione

1. La Regione opera per assicurare il valore pubblico dei servizi culturali regionali, con particolare riferimento agli archivi storici, alle biblioteche, ai musei e istituti simili, di cui garantisce e sostiene la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione.
2. L’organizzazione archivistica regionale, l’organizzazione bibliotecaria regionale e l’organizzazione museale regionale perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini, in raccordo con le finalità educative generali e di esercizio attivo della cittadinanza culturale.
3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l’autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività nell’ambito delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale, nonché progetti e servizi in ambiti patrimoniali trasversali alle tre organizzazioni quali, a titolo esemplificativo, l’audiovisivo, la fotografia, la grafica.
4. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all’ampliamento delle organizzazioni di cui al comma 1. I contenuti sostanziali delle convenzioni sono stabiliti nell’ambito della programmazione regionale e includono l’obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l’accesso al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.
5. La Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 può:

- a) attuare interventi diretti, tra i quali l'acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l'organizzazione di iniziative ed eventi;
- b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, altri soggetti pubblici o privati anche favorendone la cooperazione;
- c) stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale ai sensi dell'art. 11 comma 6 della presente legge;
- d) promuovere e sostenere progetti e interventi trasversali alle organizzazioni regionali dei servizi culturali al fine di incentivare ambiti di cooperazione e integrazione.

6. La Regione può inoltre:

- a) sostenere l'avvio e l'allestimento di nuovi servizi, nonché il potenziamento dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche dei servizi culturali regionali;
- b) favorire il coordinamento e le relazioni fra musei, biblioteche e archivi storici, pubblici e privati;
- c) sostenere l'incremento delle raccolte pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico, bibliografico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale dei servizi culturali regionali.

7. Gli interventi regionali a favore delle organizzazioni regionali e dei servizi culturali che le costituiscono sono descritti nel Piano bibliotecario, nel Piano archivistico e nel Piano museale, che costituiscono specifiche sezioni del "Programma regionale per il patrimonio, la storia e la memoria dell'età contemporanea, gli istituti e i servizi culturali" di cui al successivo art. 65.

Art. 16 - Organizzazione archivistica regionale

1. L'organizzazione archivistica regionale è costituita dall'insieme dei soggetti conservatori di archivi storici di ente locale o di interesse locale, comunque denominati, pubblici e privati residenti nel territorio regionale, e dai servizi e le attività da loro rivolti ai cittadini per favorire l'accesso alla documentazione. Fanno altresì parte dell'organizzazione archivistica regionale gli archivi della Regione, di aziende o enti regionali e il polo regionale di conservazione.

2. La Regione coordina l'organizzazione archivistica regionale esercitando, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione al fine di favorire la conoscenza, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario, anche digitale, nonché di supportare l'educazione e la didattica in archivio, la formazione permanente e l'avanzamento degli studi e delle ricerche sul patrimonio culturale.

3. La Regione, in particolare, ferme restando le competenze statali in materia di archivi tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004:

- a) cura lo sviluppo e il funzionamento dell'organizzazione archivistica regionale al fine di garantire alla cittadinanza la più ampia e diffusa conoscenza degli archivi storici presenti sul territorio regionale, anche in ambito digitale;

- b) promuove e sostiene la raccolta, la conservazione, la descrizione, l'ordinamento, la gestione, la messa a disposizione degli archivi storici al pubblico e l'erogazione di servizi informativi;
- c) promuove e sostiene le attività dei soggetti conservatori di archivi storici, in merito all'inventariazione e il riordino di complessi documentari tramite i sistemi informativi regionali, in dialogo con i sistemi informativi nazionali e internazionali;
- d) promuove e sostiene l'attivazione di nuovi servizi che favoriscano la fruizione del patrimonio documentario da parte della cittadinanza, anche incentivando forme di organizzazione e gestione condivisa;
- e) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale che opera sul patrimonio archivistico;
- f) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento dei soggetti conservatori di archivi storici di ente locale o di interesse locale;
- g) promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.

Art. 17 - Sistema informativo archivistico regionale

1. La Regione sostiene lo sviluppo del Sistema informativo archivistico regionale al fine di diffondere la conoscenza degli archivi storici, del loro patrimonio, dei servizi e delle condizioni di accesso e ricerca, nonché di ampliare il sistema regionale dei servizi culturali a disposizione dei cittadini.
2. La Regione, in particolare:
 - a) coordina, promuove e sostiene lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo partecipato per gli archivi storici del territorio regionale che consente il censimento dei soggetti conservatori, la creazione, gestione e pubblicazione online di strumenti di ricerca relativi agli archivi storici e ai soggetti che li hanno prodotti, nonché la fruizione del patrimonio archivistico in formato digitale;
 - b) promuove e sostiene il dialogo tra il sistema informativo archivistico regionale e gli altri sistemi informativi culturali operanti sul territorio regionale.
3. Il Sistema informativo archivistico regionale adotta standard e protocolli di comunicazione che consentono lo scambio di dati e l'interoperabilità con i poli di conservazione e con sistemi informativi nazionali ed internazionali di ambito archivistico, anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative.
4. I soggetti afferenti all'organizzazione archivistica regionale aderiscono al Sistema informativo archivistico regionale tramite la partecipazione al censimento dei soggetti conservatori di archivi storici del territorio emiliano-romagnolo.

Art. 18 - Organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da:
 - a) biblioteche pubbliche e relativi servizi;
 - b) altre biblioteche degli enti locali o di enti da essi costituiti;
 - c) biblioteche e mediateche della Regione, delle agenzie, aziende, comprese le aziende sanitarie, ed enti regionali aperte al pubblico;
 - d) biblioteche di soggetti pubblici e privati convenzionati con la Regione;
 - e) reti bibliotecarie territoriali aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale, altri sistemi bibliotecari locali e il polo bibliotecario regionale.
2. Sono altresì parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale le fototeche, fonoteche, cineteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli enti locali e di altri soggetti pubblici non statali e privati convenzionati e il complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini all'informazione e alla conoscenza.
3. L'organizzazione bibliotecaria regionale persegue l'obiettivo di rendere disponibili i servizi bibliotecari in tutti i Comuni del territorio regionale, aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale ed è articolata in reti bibliotecarie territoriali e in sistemi bibliotecari locali.
4. La Regione coordina l'organizzazione bibliotecaria regionale esercitando, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione al fine di garantire alla cittadinanza l'accesso a una più ampia e diffusa offerta di risorse bibliografiche, documentali ed informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale e la disponibilità di servizi bibliotecari in ogni comune del territorio regionale.
5. La Regione favorisce e sostiene, anche mediante specifici accordi interistituzionali, forme di integrazione o cooperazione delle biblioteche scolastiche e delle biblioteche ecclesiastiche o religiose con l'organizzazione bibliotecaria regionale.
6. La Regione, in particolare:
 - a) incentiva e sostiene lo sviluppo, la descrizione, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche;
 - b) sostiene l'incremento delle raccolte delle singole biblioteche, anche integrando analoghi programmi statali;
 - c) sostiene le piattaforme di servizi di prestito e consultazione digitali delle reti bibliotecarie del territorio regionale;
 - d) incentiva e sostiene le reti bibliotecarie territoriali e i sistemi bibliotecari locali;
 - e) sostiene la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, anche mediante appositi piani concertati con la competente Soprintendenza;

- f) programma, coordina e sostiene lo sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi dei poli regionali del Servizio bibliotecario nazionale;
- g) cura la gestione e lo sviluppo del polo bibliotecario regionale al fine di estendere i servizi bibliotecari a tutti i cittadini del territorio regionale;
- h) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli operatori e delle operatrici;
- i) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale che opera sul patrimonio bibliografico;
- l) assicura e coordina la rilevazione dei dati sulle biblioteche, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di specifici sistemi informativi.

Art. 19 – Funzioni delle biblioteche

1. Le biblioteche pubbliche operanti nella comunità regionale, in conformità con le linee guida IFLA/UNESCO, sono infrastrutture della sfera pubblica in cui cittadini e cittadine possono informarsi, sviluppare il pensiero critico, discutere, e formarsi un'opinione libera, luoghi di studio, apprendimento, socialità, creatività, inclusione e spazi che favoriscono l'incontro e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche pubbliche:

- a) erogano servizi, anche digitali, e forniscono l'accesso a un'ampia gamma di documenti, informazioni e idee con riguardo a tutte le fasce di età e senza discriminazioni e censure ideologiche, politiche o religiose o pressioni commerciali, garantendone l'accessibilità anche alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive e alle minoranze linguistiche e culturali;
- b) educano alla lettura e supportano sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli e l'apprendimento permanente;
- c) creano e rafforzano l'abitudine alla lettura fin dalla prima infanzia, promuovono e sostengono attività e programmi di alfabetizzazione per sviluppare le capacità di lettura e scrittura e facilitare lo sviluppo delle competenze informative, medial e digitali per tutte le persone a tutte le età;
- d) promuovono il dialogo interculturale e favoriscono la diversità culturale;
- e) garantiscono a tutte le persone l'accesso all'informazione di comunità e offrono servizi di informazione, consulenza e supporto per le necessità legate ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione;
- f) preservano e rendono accessibile il patrimonio culturale locale, collaborando con altri istituti culturali per creare un ambiente in cui le comunità patrimoniali possano assumere un ruolo attivo nell'identificazione dei materiali da acquisire, conservare e condividere;
- g) rendono disponibili attività e spazi per rispondere alle esigenze culturali e favorire la coesione sociale delle comunità di riferimento.

2. Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche assicurano:

- a) la descrizione delle risorse secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;
- b) il prestito e la consultazione dei documenti, cartacei o digitali;
- c) la corretta conservazione dei documenti;
- d) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;
- e) l'impiego di personale bibliotecario qualificato.

3. L'accesso alle biblioteche dell'organizzazione bibliotecaria regionale è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, possono sottoporre a tariffa i servizi aggiuntivi o rivolti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi.

Art. 20 - Cooperazione bibliotecaria

1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari e incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associative per la gestione dei servizi bibliotecari quali fondamentali strumenti di sostenibilità dei servizi bibliotecari, definendone, d'intesa con gli enti locali, le linee di indirizzo.

2. Le reti bibliotecarie regionali sono articolazioni locali o poli del Servizio Bibliotecario Nazionale e aree di cooperazione territoriale di dimensioni almeno provinciali. Sono costituite da biblioteche di diversa titolarità, anche privata, associate sulla base di apposite convenzioni che ne definiscono funzionamento, modalità di finanziamento e assetti organizzativi. Le convenzioni possono individuare le Università, le Province e la Città metropolitana quali soggetti gestori o coordinatori delle attività tecnico-amministrative. La Regione partecipa agli organismi di coordinamento previsti da tali convenzioni.

3. I sistemi bibliotecari sono aree di cooperazione, urbane o intercomunali, ritagliate all'interno delle reti bibliotecarie di cui al comma 2. Se costituiti su base intercomunale o interistituzionale operano sulla base di accordi o convenzioni.

4. Le reti bibliotecarie, oltre alla gestione del catalogo locale del Servizio Bibliotecario Nazionale, del relativo sistema informativo e dei servizi ad esso connessi:

- a) organizzano e gestiscono i servizi condivisi delle biblioteche aderenti;
- b) coordinano sul proprio territorio, anche in raccordo con aree limitrofe, gli acquisti, la revisione delle raccolte e la conservazione del patrimonio delle biblioteche aderenti con l'obiettivo di razionalizzare gli spazi dei depositi e gli oneri di acquisto, gestione e conservazione. A tal fine possono promuovere, d'intesa con la Regione, specifici accordi o protocolli di intesa;
- c) curano il coordinamento, la realizzazione e la gestione di attività e servizi previsti dai progetti condivisi dalle biblioteche aderenti;
- d) curano l'organizzazione e la gestione della circolazione dei documenti cartacei, con particolare riguardo al prestito sistemico circolante, e dei documenti digitali;

- e) curano la valorizzazione delle risorse professionali collaborando con la Regione per la progettazione di percorsi formativi comuni;
- f) collaborano con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio favorendo in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche;
- g) collaborano con la Regione per la rilevazione e il monitoraggio dei dati riguardanti le biblioteche aderenti alla rete al fine della valutazione dei servizi resi e del valore pubblico prodotto.

5. Il polo bibliotecario regionale è costituito da un complesso di servizi, di strumenti organizzativi e tecnologici che rende disponibili:

- a) ai cittadini, la consultazione integrata del patrimonio delle biblioteche della regione, il prestito interbibliotecario digitale e altri servizi di rilevanza regionale;
- b) alle biblioteche e alle reti bibliotecarie, servizi per la circolazione dei documenti sul territorio regionale e interventi che consentano sostenibilità, razionalizzazione delle risorse e focalizzazione sui rispettivi obiettivi strategici.

Art. 21 - Organizzazione museale regionale

1. L'organizzazione museale regionale è costituita da:

- a) i musei pubblici appartenenti agli enti locali e i relativi servizi;
- b) i musei di soggetti privati convenzionati con la Regione;
- c) gli ecomusei;
- d) i musei "all'aperto", i planetari e gli osservatori astronomici;
- e) le Case e gli studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna;
- f) i cimiteri monumentali e storici;
- g) le reti e i sistemi museali.

2. Sono altresì parte dell'organizzazione museale regionale gli istituti similari, i siti e i complessi di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché le raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, comunque denominate, degli enti locali e di altri soggetti pubblici non statali e privati convenzionati, con i relativi servizi e le attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini all'informazione e alla conoscenza.

3. L'organizzazione museale regionale è articolata nel Sistema Museale Regionale e aderisce al Sistema Museale Nazionale, secondo i Livelli Uniformi di Qualità (LUQV) adottati dal Ministero della cultura.

4. La Regione Emilia-Romagna sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei e degli istituti similari, perseguendo la crescita qualitativa dell'offerta museale mediante interventi volti a garantire l'accessibilità globale e a rafforzare la funzione sociale, anche attraverso l'innovazione gestionale e dei sistemi di comunicazione con il pubblico.

5. La Regione, in particolare:

- a) favorisce e sostiene la costituzione di reti museali, intese come strutture fondate sulla cooperazione stabile tra più organizzazioni museali e istituzioni culturali di diversa natura, dimensione e titolarità, con l'obiettivo di coordinare, integrare e potenziare i servizi rivolti ai diversi pubblici;
- b) promuove azioni e collaborazioni per la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei e degli istituti simili, garantendo la tutela, la conservazione e la sicurezza degli stessi;
- c) incentiva la crescita e l'aggiornamento professionale del personale, anche mediante progetti di scambio e studio con soggetti, enti e realtà di rilievo nazionale e internazionale;
- d) sostiene le attività educative e didattiche nei musei e negli istituti simili;
- e) promuove e sostiene la catalogazione dei beni culturali, la loro conoscenza e fruizione attraverso uno specifico sistema informativo;
- f) favorisce accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con soggetti privati per una migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
- g) promuove l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;
- h) promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro e manutenzione straordinaria delle sedi destinate a ospitare musei e istituti simili, e interventi di allestimento e innovazione tecnologica.

6. La Regione favorisce la conoscenza del patrimonio culturale dei musei e degli istituti simili, promuovendo attività di studio e di ricerca e incentivando progetti con scuole, università, centri di ricerca, istituti e associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

7. La Regione, in considerazione del rilievo internazionale e dell'eccezionalità della raccolta, persegue gli obiettivi del presente articolo anche attraverso la partecipazione alla Fondazione M.i.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza - O.N.L.U.S.", ai sensi della legge regionale 14 giugno 2024, n. 8 (Partecipazione alla Fondazione M.i.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza - O.N.L.U.S.).

Art. 22 – Funzioni dei musei

1. Nell'ambito dell'organizzazione museale regionale i musei assicurano, in particolare:

- a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
- b) l'aggiornamento dell'inventario delle proprie opere, il loro studio e la loro catalogazione nel sistema informativo regionale del patrimonio culturale;
- c) la formazione del sistema di offerta culturale e quanto necessario per qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche con riguardo alla funzione educativa;

d) la ricerca scientifica e la collaborazione in ambito culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, i servizi culturali, le associazioni e le comunità professionali del territorio regionale;

e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore delle comunità locali.

2. I musei, inoltre, operano come luoghi di relazione, interculturalità, partecipazione e inclusione sociale coinvolgendo le persone e le comunità nella produzione di significati e di narrazioni.

Art. 23 - Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna

1. La Regione promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna", nonché la loro promozione a fini turistici, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con la loro attività intellettuale e artistica.

2. La Giunta Regionale con proprio atto stabilisce i requisiti minimi obbligatori, nonché le modalità per il riconoscimento del titolo di cui al comma 1.

Art. 24 – Ecomusei

1. La Regione favorisce lo sviluppo degli ecomusei quali contesti in grado di promuovere processi partecipativi aperti e continuativi, che coinvolgano attivamente abitanti, associazioni, enti locali, istituzioni culturali e soggetti portatori di conoscenze e competenze sul territorio, al fine di garantire la pluralità dei punti di vista, l'inclusione dei pubblici e la rappresentazione dinamica dell'identità locale.

2. La Regione sostiene gli ecomusei per le attività di ricerca, catalogazione, educazione, comunicazione, progettazione culturale e paesaggistica, nonché per le iniziative di co-creazione e di narrazione comunitaria, volte a rendere accessibile il patrimonio territoriale e a favorire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, sociale ed economico.

Art. 25 – Reti e sistemi museali

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di reti e sistemi museali, intesi come modelli di gestione integrata e cooperazione fra musei e altri istituti culturali, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse, anche con riguardo ai depositi, potenziare l'offerta culturale e incrementare l'efficacia dell'azione di tutela e valorizzazione.

2. Le reti museali del territorio regionale perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la gestione condivisa di servizi tecnici, scientifici, educativi e di comunicazione;
- b) lo sviluppo di percorsi espositivi e itinerari culturali integrati nel territorio;
- c) l'attuazione di strategie comuni per l'accessibilità, l'inclusione sociale e la sostenibilità;

- d) la formazione continua e lo scambio di competenze tra il personale degli istituti aderenti.
3. La Regione definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle reti museali, favorendone l'integrazione con l'organizzazione museale regionale e con il Sistema museale nazionale, nonché la collaborazione con gli enti locali e i soggetti della promozione turistica e territoriale.
4. La Regione promuove l'organizzazione dei musei in sistemi integrati e reti territoriali, facilitando il dialogo con gli altri istituti culturali e la collaborazione con i soggetti gestori pubblici e privati.

CAPO III – EDITORIA, LIBRO, LETTURA

Art. 26 – Finalità e obiettivi specifici

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli obiettivi generali di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio:
- a) riconosce l'editoria del libro, indipendentemente dal formato, fisico o digitale, in cui le opere siano realizzate e distribuite, quale strumento a supporto dell'autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell'informazione dei cittadini nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio;
 - b) riconosce l'editoria del libro quale settore rilevante dell'industria culturale e creativa del territorio regionale.
2. La Regione Emilia-Romagna riconosce altresì la lettura quale strumento per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e per l'esercizio di una cittadinanza consapevole.

Art. 27 – Interventi regionali per l'editoria del libro

1. La Regione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e statali in materia, attua interventi volti a:
- a) favorire la crescita e la qualificazione delle imprese con particolare attenzione per quelle piccole e medie, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l'alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;
 - b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, in particolare con le biblioteche e le reti bibliotecarie e con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;
 - c) sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento, anche nell'ottica di una maggiore sostenibilità dei processi, alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d'autore;
 - d) favorire la valorizzazione e l'internazionalizzazione dell'editoria regionale del libro, anche sostenendo l'organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche

regionali, locali, nazionali ed internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;

e) promuovere la diffusione all'estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura regionale, nelle sue diverse componenti, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.

2. Per sostenere la realizzazione di progetti in attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede contributi a:

a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;

b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all'estero.

Art. 28 – Interventi regionali per la diffusione della lettura

1. La Regione attua direttamente e sostiene programmi, progetti e attività in particolare finalizzati a:

a) promuovere l'abitudine alla lettura, anche digitale, e favorire l'aumento del numero dei lettori anche diffondendo le competenze richieste dall'ecosistema digitale;

b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie, con particolare riguardo alle librerie indipendenti;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio regionale;

d) promuovere la dimensione multiculturale e plurilingue della lettura;

e) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori o aree e contesti con maggiore povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;

f) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante l'impiego delle metodologie necessarie alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

g) favorire la lettura nella prima infanzia;

h) promuovere la lettura presso le strutture socioassistenziali per anziani e negli ospedali;

i) promuovere la lettura negli istituti penitenziari.

Art. 29 – Patto regionale per la lettura

1. La Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), aderisce al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, mediante il Patto regionale per la lettura, finalizzato a coinvolgere le biblioteche e altri servizi culturali, educativi, sociali e sanitari, nonché i soggetti privati operanti sul territorio

regionale interessati alla promozione della lettura, con l'obiettivo di aumentare il numero dei lettori abituali.

2. Il Patto regionale per la lettura ha, altresì, il fine di contribuire all'efficacia dei patti locali per la lettura.

CAPO IV – PATRIMONI LINGUISTICI E DIALETTALI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 30 - Finalità

1. La Regione salvaguarda e valorizza i patrimoni linguistici e dialettali nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, e si adopera affinché tali patrimoni siano fruibili alle future generazioni attraverso la trasmissione delle loro diverse forme e manifestazioni.

Art. 31 - Azioni e interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 30:

- a) promuove studi e ricerche sui patrimoni linguistici e dialettali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai patrimoni linguistici e dialettali fra le nuove generazioni, privilegiando lo scambio intergenerazionale;
- c) promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative editoriali e multimediali mirate a valorizzare i patrimoni linguistici e dialettali e le realtà culturali a essi legate.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) consistono, in particolare:

- a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
- b) nella creazione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, consultabili anche attraverso il portale della Regione Emilia-Romagna;
- c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.

TITOLO III – ATTIVITÀ CULTURALI

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 – Finalità

1. La Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

- a) spettacolo dal vivo;

- b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
 - c) sviluppo del settore musicale;
 - d) promozione culturale;
 - e) manifestazioni storiche;
 - f) qualificazione dell'offerta formativa di base sulle discipline dello spettacolo.
2. La Regione promuove l'equilibrata e omogenea diffusione delle attività culturali favorendo:
- a) il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione degli ecosistemi produttivi, distributivi e di promozione delle attività culturali;
 - b) la qualificazione della capacità produttiva del sistema regionale delle attività culturali, in relazione con il contesto nazionale ed europeo;
 - c) l'efficienza e la razionalizzazione dei sistemi di produzione, distribuzione, programmazione e promozione, anche al fine di un uso ottimale delle risorse;
 - d) la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti condivisi fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea;
 - e) lo sviluppo, la diffusione e la qualificazione degli spazi destinati alle attività culturali, luoghi di primario interesse e di aggregazione sociale, con particolare attenzione ai cinema e teatri storici e alle sale d'essai, nonché alla loro presenza nei centri storici, nelle periferie e nelle aree interne;
 - f) l'innovazione della programmazione, la ricerca, lo scambio intergenerazionale, la promozione di nuovi e giovani autori anche attraverso il riconoscimento del rischio culturale;
 - g) la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori che operano nelle attività culturali ed in particolare nello spettacolo, per il rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle normative vigenti, anche mediante la sottoscrizione di specifici protocolli con le rappresentanze sociali interessate, per la diffusione di buone pratiche.
3. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 65, promuove l'interdisciplinarietà e il superamento delle barriere fra generi, la crescita professionale e artistica degli operatori, con particolare attenzione al pluralismo e alla qualità artistica.

Art. 33 – Sedi e spazi destinati alle attività culturali e dello spettacolo

1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione sul territorio e alla qualificazione degli spazi, dei luoghi e delle sedi dedicate alle attività culturali, promuove e sostiene interventi e progetti volti:
- a) al restauro, recupero, adeguamento strutturale e riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico accesso che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività culturali;

- b) all'acquisto e ammodernamento di attrezzature finalizzate all'esercizio delle attività;
- c) all'innovazione tecnologica e transizione digitale, in particolare ai fini della circuitazione degli eventi e delle mobilità del pubblico.

2. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può concedere contributi per spese di investimento.

3. La Regione può sostenere altresì la riapertura di teatri storici e di sale cinematografiche chiusi da più di otto anni, concedendo contributi per costi artistici e di promozione per un periodo iniziale stabilito dalla Giunta regionale con propri atti.

CAPO II – SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 34 – Finalità

1. La Regione promuove e valorizza lo spettacolo dal vivo, nei diversi generi e forme espressive: teatro, musica, danza, circo contemporaneo e forme interdisciplinari, riconoscendone il ruolo artistico, educativo e sociale e il contributo alla qualità della vita delle comunità regionali.

2. Lo spettacolo dal vivo concorre alla diffusione della creatività e dell'innovazione artistica, alla promozione del dialogo interculturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione alla cultura corale e bandistica quale espressione di pratica musicale diffusa, partecipazione culturale e radicamento nelle comunità locali.

3. La Regione persegue il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione dello spettacolo dal vivo. Favorisce la creazione di un sistema diffuso, accessibile, pluralistico, sostenibile e radicato nei territori, in grado di generare partecipazione, inclusione sociale e opportunità di crescita culturale per tutte le fasce di popolazione.

4. La Regione valorizza il ruolo degli organismi artistici e culturali, degli enti locali, dei soggetti del Terzo settore, della cooperazione e degli altri attori operanti nello spettacolo dal vivo, promuovendo la collaborazione stabile tra i diversi soggetti, la condivisione di risorse e il coordinamento delle attività nel territorio regionale.

5. La Regione valorizza il ruolo delle scuole di musica, delle scuole di danza e degli organismi di formazione teatrale e cinematografica in possesso dei requisiti e degli standard minimi definiti ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, promuovendone la qualificazione e le forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti operanti nei diversi ambiti.

Art. 35 – Obiettivi specifici

1. La Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la produzione artistica nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo contemporaneo e delle forme performative interdisciplinari, sostenendo la qualità, l'innovazione e la ricerca;

- b) promuovere la ricerca, la creatività contemporanea e i nuovi linguaggi artistici, favorendo l'emergere di nuovi autori, compagnie, ensemble musicali e formazioni coreutiche;
- c) rafforzare la circuitazione e la mobilità delle produzioni regionali, nazionali e internazionali, nonché la diffusione equilibrata dell'offerta sul territorio, con particolare riferimento alle aree interne e periferiche;
- d) favorire la formazione, l'ampliamento e la partecipazione dei pubblici, con attenzione ai giovani, alle scuole, alle comunità locali e ai soggetti meno raggiunti dalle attività culturali;
- e) qualificare il lavoro artistico e tecnico e valorizzare le professionalità del settore;
- f) sostenere reti, collaborazioni, coproduzioni e partenariati, favorendo l'integrazione tra istituzioni, organismi culturali, enti locali, Terzo settore e operatori dello spettacolo dal vivo;
- g) tutelare e valorizzare il patrimonio dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la salvaguardia e la trasmissione di pratiche, repertori, espressioni e tradizioni performative, con particolare riguardo alla cultura corale e bandistica;
- h) promuovere l'accessibilità e l'inclusione, rimuovendo ostacoli che limitano partecipazione culturale e favorendo la piena fruizione degli spettacoli da parte di tutte le persone.

Art. 36 – Interventi regionali nello spettacolo dal vivo

1. Le finalità e gli obiettivi specifici in materia di spettacolo dal vivo sono perseguiti attraverso la partecipazione: alla Fondazione Emilia-Romagna Teatro di cui alla legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"); la partecipazione alla Fondazione Arturo Toscanini di cui alle leggi regionali 9 aprile 1990, n. 26 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Arturo Toscanini" con sede in Parma) e 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini); la partecipazione alla Fondazione Nazionale della Danza di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione Nazionale della Danza"); la partecipazione alla Fondazione ATER ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 21 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla fondazione di partecipazione "Ater Fondazione"); la partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche) convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. La Regione, inoltre, sostiene mediante contributi programmi, progetti e attività finalizzati allo sviluppo, alla qualificazione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo nei diversi ambiti artistici e territoriali. Sono sostenuti, in particolare:

- a) progetti di produzione e distribuzione artistica di elevato livello qualitativo, da parte di soggetti pubblici e privati con sede in Emilia-Romagna che operano a carattere professionale nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo contemporaneo e delle forme performative interdisciplinari, al fine di favorire la realizzazione, la diffusione e la circuitazione delle opere;
- b) attività di circuitazione, finalizzate a garantire la presenza equilibrata dell'offerta di generi specifici dello spettacolo dal vivo sull'intero territorio regionale;
- c) festival, rassegne e manifestazioni organizzati sul territorio regionale, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, orientati alla valorizzazione della creatività artistica, al dialogo tra linguaggi e alla conoscenza delle espressioni dello spettacolo dal vivo;
- d) programmi di formazione, ampliamento e partecipazione dei pubblici, anche in collaborazione con scuole, università, enti locali, operatori culturali e soggetti del Terzo settore;
- e) azioni di sistema per il coordinamento e lo sviluppo delle esperienze del teatro sociale, finalizzate in particolare alla promozione e allo scambio di buone pratiche, alla circuitazione delle produzioni artistiche qualificate.

Art. 37 - Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera produttiva e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale e sviluppo economico, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea originale dal vivo.

2. A tal fine la Regione sostiene mediante contributi progetti per la realizzazione di interventi mirati a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
- b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
- c) circuitazione degli artisti e dei gruppi musicali della Regione, e in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo.

Art. 38 – Sostegno ai locali di musica dal vivo

1. La Regione riconosce i locali di musica dal vivo quali presidi culturali del territorio e luoghi dedicati a promuovere la produzione, l'esecuzione e la fruizione della musica contemporanea originale, nonché la formazione e l'ampliamento del pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene i locali di musica dal vivo che garantiscono continuità della programmazione, adeguate condizioni di accesso e di fruizione, nonché idoneità degli spazi e delle dotazioni tecniche.

3. Gli interventi regionali sono destinati in particolare a sostenere:

- a) i concerti di musica originale dal vivo, con attenzione agli artisti e alle formazioni emergenti;
- b) la programmazione culturale orientata alla valorizzazione della creatività contemporanea e dei nuovi linguaggi musicali;
- c) l'ampliamento e la diversificazione del pubblico, anche attraverso iniziative di educazione all'ascolto.

Art. 39 – Elenco regionale dei locali di musica dal vivo

1. È istituito l'elenco regionale dei locali di musica dal vivo, nel quale sono iscritti i locali che possiedono i requisiti e gli standard minimi di cui al comma 4.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione per l'accesso ai contributi e alle altre forme di sostegno economico previsti per i locali di musica dal vivo.

3. L'elenco è aggiornato annualmente ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. La Giunta regionale, con propri atti, definisce:

- a) i requisiti e gli standard minimi per l'iscrizione all'elenco;
- b) le modalità e le procedure per la presentazione delle richieste, l'aggiornamento e la cancellazione;
- c) i criteri per l'eventuale classificazione dei locali iscritti, in relazione alle caratteristiche dell'offerta di spettacoli.

Art. 40 - Emilia-Romagna Music Commission

1. La Regione esercita le attività di Music Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Music Commission, si intendono:

- a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di supporto ai professionisti del settore, agli autori e agli artisti e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
- b) la creazione delle condizioni per favorire l'attrazione in Emilia-Romagna delle produzioni musicali e l'internazionalizzazione del sistema musicale emiliano-romagnolo, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;
- c) la promozione delle risorse professionali della Regione;

d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione musicale emiliano-romagnola e di progettualità specifiche di valorizzazione dell'offerta musicale regionale;

e) la promozione del sistema musicale emiliano-romagnolo mediante la partecipazione ad eventi, piattaforme e circuiti nazionali ed internazionali.

2. Per lo svolgimento delle attività di Music Commission, la Regione può realizzare e gestire banche dati relative alle risorse artistiche e professionali del settore musicale emiliano-romagnolo.

CAPO III – CINEMA E AUDIOVISIVO

Art. 41 – Finalità e obiettivi specifici

1. La Regione promuove lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo in tutte le sue forme espressive, produttive e tecnologiche, riconoscendone il ruolo culturale, creativo, educativo e di crescita economica e occupazionale del territorio regionale.

2. La Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) sostenere la creatività artistica e autoriale e la produzione cinematografica e audiovisiva, con attenzione alla qualità delle opere e ai talenti emergenti;

b) promuovere la diffusione e la fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche mediante attività di educazione all'immagine e di formazione del pubblico;

c) valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo storico e contemporaneo, anche in collaborazione con gli istituti e gli enti partecipati operanti nel settore;

d) sostenere lo sviluppo di reti, sistemi e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati della filiera, anche in chiave nazionale e internazionale;

e) favorire la presenza dell'Emilia-Romagna nei circuiti culturali e professionali del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso attività di promozione territoriale e di attrazione delle produzioni.

Art. 42 – Produzione cinematografica e audiovisiva

1. La Regione promuove lo sviluppo della produzione cinematografica e audiovisiva, riconoscendo il valore culturale, artistico ed economico delle opere e il ruolo della creatività autoriale per la qualificazione del sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo.

2. La Regione favorisce l'attrazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive di valore culturale realizzate da imprese nazionali, europee ed extraeuropee, nonché lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di imprese operanti in Emilia-Romagna, stimolando processi di innovazione di prodotto e di servizio e contribuendo al rafforzamento dell'ecosistema regionale delle imprese culturali e creative.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi del comma 2, la Regione sostiene le attività previste nelle fasi di sviluppo e produzione delle opere cinematografiche e televisive, in relazione ai differenti linguaggi e tecniche dell'audiovisivo, con contenuti narrativi o documentaristici capaci di valorizzare territorio, cultura e storia della regione, con particolare attenzione alla crescita e al rinnovamento autoriale e alla qualificazione delle imprese e delle professionalità locali.

Art. 43 – Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione sostiene iniziative e programmi finalizzati alla diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, con attenzione ai contenuti di qualità, ai linguaggi innovativi e alle forme espressive contemporanee, nonché al pluralismo e all'equilibrio territoriale dell'offerta.

2. La Regione promuove in particolare:

a) festival, rassegne e altre manifestazioni in grado di sviluppare e diffondere il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo nelle differenti aree territoriali, con particolare attenzione alla qualità artistica e culturale delle opere proposte e alla crescita professionale degli operatori e delle realtà associative ed imprenditoriali, alla collaborazione con gli enti locali, nonché alla valorizzazione del territorio regionale;

b) iniziative di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, della memoria filmica e dei fondi storici conservati nel territorio regionale, anche finalizzate alla formazione e all'ampliamento del pubblico, con particolare riferimento ai giovani, alle scuole e ai soggetti meno raggiunti dall'offerta culturale.

3. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'art. 41, nell'ambito della promozione della cultura cinematografica, sono perseguiti anche attraverso la partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna di cui alla legge regionale 6 novembre 2023, n. 15 (Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna).

Art. 44 – Sostegno all'esercizio cinematografico

1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico al fine di qualificare e diversificare l'offerta, promuovendo la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e lo sviluppo del pubblico.

2. La Regione favorisce la funzione di aggregazione sociale svolta dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostenendo specifici progetti che migliorino, amplino o diversifichino i servizi e le attività culturali connessi alla programmazione cinematografica.

3. La Regione sostiene le sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa statale e promuove il funzionamento e lo sviluppo dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico, quale componente essenziale per la diffusione capillare dell'offerta culturale e per l'accesso del pubblico alle diverse espressioni del cinema.

Art. 45 – Emilia-Romagna Film Commission

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna al fine di promuovere il territorio regionale quale luogo di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale, valorizzandone le competenze professionali, le imprese, le location e i servizi.
2. La Regione, in particolare:
 - a) promuove l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, anche mediante servizi di assistenza, facilitazione e accompagnamento, in raccordo con gli enti locali e i soggetti del territorio;
 - b) valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, le opere, gli autori, gli artisti, le imprese e le professionalità del settore operanti in Emilia-Romagna;
 - c) sostiene la conoscenza e la promozione del territorio nei circuiti professionali e nei festival internazionali;
 - d) favorisce l'integrazione tra le attività di produzione e il sistema regionale della formazione, della ricerca e dell'innovazione;
 - e) realizza e gestisce banche dati, repertori e strumenti informativi funzionali alla promozione e al supporto delle produzioni cinematografiche e audiovisive.
3. La Regione persegue gli obiettivi del presente articolo anche mediante la partecipazione all'Associazione Italian Film Commissions ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2014 e può sviluppare collaborazioni per la promozione della produzione cinematografica e dell'audiovisivo nell'ambito di reti e progettualità nazionali e internazionali, mediante gli strumenti e con le modalità attuative disciplinate all'art. 66.

CAPO IV – PROMOZIONE CULTURALE

Art. 46 – Finalità e obiettivi specifici

1. Ai fini della presente legge, si considerano promozione culturale eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concerti e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico, finalizzati a favorire un'offerta culturale diffusa, articolata e plurale sull'intero territorio regionale.
2. Nell'ambito della promozione culturale, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere la cultura negli ambiti di interesse generale e di dibattito della società civile, con riferimento, tra l'altro, alle letterature, alle scienze umane e sociali, alla divulgazione scientifica, alla storia, al dialogo interculturale e interreligioso, alle arti visive tra cui il fumetto, musicali e performative, al cinema e all'audiovisivo, alla fotografia, anche in forme multidisciplinari e attraverso linguaggi diversificati ed innovativi;
 - b) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia, delle culture e delle tradizioni identitarie regionali e locali, comprese le espressioni della cultura popolare e del patrimonio immateriale regionale;

- c) promuovere la conoscenza e la fruizione critica e consapevole dei linguaggi espressivi contemporanei, nonché la formazione, l'ampliamento e la partecipazione del pubblico, anche con modalità innovative o mediante l'utilizzo di strumenti digitali;
- d) favorire la più ampia accessibilità alla fruizione e alla pratica culturale da parte del pubblico in condizioni di fragilità sociale, economica, di salute fisica e psichica;
- e) favorire il pluralismo culturale e la diversità delle espressioni artistiche, sostenendo la creatività contemporanea, la ricerca e l'emergere di nuovi autori e artisti, nonché di nuove forme espressive;
- f) valorizzare il ruolo dell'associazionismo, del Terzo settore e delle reti associative attive nella promozione culturale, quale componenti qualificanti del sistema culturale regionale;
- g) favorire la diffusione e il radicamento delle attività culturali sull'intero territorio regionale, con attenzione ai piccoli comuni, alle aree interne e montane e ai territori con minore offerta culturale, anche mediante progetti culturali in grado di generare sviluppo di comunità, attivazione sociale, azioni di prossimità;
- h) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dei diversi linguaggi artistici all'interno del tessuto urbano, dei centri abitati, del contesto naturale o del paesaggio e, in generale, nello spazio pubblico;
- i) promuovere la dimensione internazionale della cultura regionale, favorendo la conoscenza all'estero delle produzioni culturali dell'Emilia-Romagna e del suo patrimonio materiale e immateriale.

3. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 32, integra gli interventi in materia di promozione culturale con i restanti interventi nel più ampio contesto culturale o in altri ambiti di intervento.

Art. 47 – Interventi di promozione culturale sul territorio regionale

1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'art. 46, può realizzare direttamente ovvero sostenere progetti e iniziative di promozione culturale proposti da terzi che contribuiscono allo sviluppo di un'offerta culturale qualificata, diffusa e accessibile sull'intero territorio regionale.

2. La Regione, in particolare, sostiene:

- a) progetti e iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, in grado di incrementare l'attrattività delle manifestazioni culturali e di promuovere la cultura regionale nei principali circuiti culturali, professionali e di pubblico;
- b) attività di promozione culturale di rilevanza regionale o sovralocale, finalizzate alla diffusione e alla fruizione delle diverse espressioni culturali e artistiche, in grado di garantire una ampia accessibilità mediante iniziative volte alla formazione e ampliamento dei pubblici;

- c) progetti e azioni per la qualificazione e lo sviluppo del sistema regionale della promozione culturale, volti al rafforzamento delle reti, dei partenariati e dei modelli organizzativi, nonché all'innovazione dei servizi culturali;
- d) centenari, anniversari e ricorrenze di particolare rilievo storico, culturale e sociale, legati a figure, eventi o istituzioni significativi per la comunità locale.

Art. 48 – Interventi di promozione culturale all'estero

1. La Regione promuove la diffusione della cultura dell'Emilia-Romagna all'estero, valorizzando il patrimonio culturale e le espressioni artistiche e creative del territorio regionale e favorendo la loro presenza nei contesti culturali e professionali internazionali.
2. La Regione sostiene in particolare:
 - a) iniziative e progetti volti alla presentazione, promozione e diffusione all'estero delle produzioni culturali e artistiche regionali;
 - b) la partecipazione di istituzioni, reti, operatori e soggetti culturali dell'Emilia-Romagna a festival, rassegne, programmi di scambio, piattaforme e circuiti internazionali;
 - c) attività di cooperazione culturale internazionale e di dialogo interculturale, realizzate anche in collaborazione con enti locali, istituzioni culturali, organismi internazionali, associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo e soggetti del Terzo settore;
 - d) iniziative che favoriscono la conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale dell'Emilia-Romagna nei diversi paesi e contesti culturali.
3. La Regione promuove la costruzione e il rafforzamento di reti di collaborazione con istituzioni, enti e organismi culturali esteri, al fine di sostenere la mobilità degli artisti, degli operatori culturali e delle opere, nonché di favorire relazioni stabili e progettualità condivise.

CAPO V – MANIFESTAZIONI STORICHE

Art. 49 – Finalità

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove le manifestazioni di rievocazione storica e i carnevali storici, di seguito "manifestazioni storiche", quali espressioni significative dell'identità culturale, delle tradizioni e del patrimonio immateriale delle comunità dell'Emilia-Romagna.
2. La Regione promuove la salvaguardia, la continuità e la qualificazione delle manifestazioni storiche, favorendone la trasmissione delle conoscenze tra le generazioni, la partecipazione delle comunità locali e valorizzandone la funzione culturale, aggregativa, di inclusione sociale e di promozione turistica.
3. La Regione valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
 - a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;

- b) la qualificazione delle manifestazioni, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
- c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche.

Art. 50 –Definizioni

1. Le manifestazioni storiche consistono in:

- a) rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
- b) rappresentazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;
- c) carnevali storici.

2. Ai fini della presente legge, è considerato carnevale storico la manifestazione carnevalesca che:

- a) si svolga nel territorio regionale;
- b) sia caratterizzata da rilevante valore storico e culturale;
- c) dimostri la programmazione continuativa per almeno venticinque edizioni, fatte salve le interruzioni per le restrizioni conseguenti alla pandemia Covid-19.

3. Le associazioni di rievocazione storica, che possono identificarsi fra l'altro in contrade, borghi, rioni e sestieri, hanno per finalità statutaria la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, fra cui:

- a) l'arte della bandiera;
- b) l'arte del tiro con l'arco e la balestra;
- c) la musica;
- d) la danza;
- e) il costume;
- f) le arti militari e le battaglie;
- g) i palii, i giochi, i tornei, le giostre e le quintane;
- h) gli sport della tradizione.

Art. 51 – Albo regionale dei carnevali storici

1. I carnevali che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 50, comma 2 possono essere iscritti all'Albo regionale dei carnevali storici dell'Emilia-Romagna.

2. L'iscrizione nell'Albo attesta il riconoscimento del carnevale come manifestazione storica di rilevante valore culturale e identitario.
3. La Regione assicura la pubblicità e l'aggiornamento annuale dell'Albo.
4. Le modalità di gestione dell'Albo e le procedure per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione sono definite dalla Giunta regionale con propri atti.

Art. 52 – Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica

1. Le associazioni di cui all'art. 50 comma 3 possono essere iscritte all'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica.
2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. Le procedure di iscrizione, le modalità di gestione dell'elenco, il suo aggiornamento e le cause di cancellazione dell'iscrizione sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.
4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna.

Art. 53 - Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo

1. La Regione approva e pubblica entro il 30 novembre il calendario annuale dei carnevali storici e il calendario delle manifestazioni storiche dell'anno successivo.
2. Nel calendario di cui al comma 1 sono inseriti i carnevali storici iscritti all'Albo di cui all'articolo 51, nonché le manifestazioni storiche che si svolgano, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno dieci anni, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 52.
3. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono impiegare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura “Carnevale storico dell’Emilia-Romagna” o “Manifestazione storica dell’Emilia-Romagna”.
4. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce:
 - a) le modalità di formazione, approvazione e diffusione del calendario, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione;
 - b) la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui al comma 3.

Art. 54 – Interventi a sostegno delle manifestazioni storiche

1. La Regione sostiene la promozione e la valorizzazione delle manifestazioni storiche mediante la concessione di contributi, con le modalità di cui all'art. 66, finalizzati a:

- a) la realizzazione e la qualificazione dei carnevali storici iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 51 riconoscendone il valore culturale, sociale e il ruolo nella valorizzazione dei territori, delle tradizioni locali, delle comunità;
- b) la realizzazione e la qualificazione delle rievocazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 53;
- c) la realizzazione di progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 52;
- d) la realizzazione di progetti straordinari di rilevanza internazionale volti a creare occasioni di scambio e confronto sulle pratiche artistiche e culturali, nonché sulle modalità inclusive e sostenibili di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni storiche, concorrendo alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza dei relativi patrimoni immateriali nell'ambito di reti e partenariati internazionali.

2. I contributi regionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono mirati prioritariamente al sostegno di progetti che favoriscono:

- a) la continuità, la qualità culturale e la riconoscibilità delle manifestazioni, nonché la capacità di innovazione, nel rispetto degli elementi tradizionali caratterizzanti;
- b) l'integrazione delle manifestazioni storiche con iniziative collaterali di ricerca, documentazione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio immateriale locale, la trasmissione dei saperi tradizionali;
- c) il radicamento territoriale, la partecipazione attiva delle comunità locali, la promozione di forme di inclusione e la capacità delle manifestazioni di incrementare l'attrattività dei territori in cui si svolgono;
- d) la sostenibilità organizzativa, ambientale ed economica delle attività connesse alla realizzazione delle manifestazioni storiche;
- e) lo sviluppo di forme di coordinamento finalizzate al reciproco confronto e allo scambio di prassi operative, nonché alla promozione coordinata delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna e dei calendari di svolgimento.

3. La Regione può promuovere e valorizzare le manifestazioni storiche anche mediante interventi diretti.

CAPO VI – QUALIFICAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLO SPETTACOLO E ALL'AUDIOVISIVO

Art. 55 – Qualificazione dell'educazione e delle pratiche nelle istituzioni scolastiche

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione ai linguaggi e alle tecniche dello spettacolo, nonché la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione. A tal fine sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati

nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale, teatrale, cinematografica e coreutica.

2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale, teatrale, cinematografica e coreutica per l'elaborazione di progetti comuni anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione sostiene scuole e organismi di formazione musicale, scuole e organismi di formazione teatrale e cinematografica, scuole organismi di formazione coreutica che operano nel territorio regionale e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata, concedendo contributi rispettivamente a:

- a) progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base;
- b) progetti di pratica teatrale e cinematografica, volti a sviluppare le competenze emotive relazionali, espressive e creative degli studenti;
- c) progetti di pratica della danza, volti a favorire la conoscenza dell'espressività corporea e a promuovere la pratica coreutica di base.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

Art. 56 - Qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base

1. La Regione promuove la qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, quali componenti fondamentali dello sviluppo culturale, educativo e sociale delle persone e strumenti per la crescita delle competenze espressive e creative delle giovani generazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti inclusivi relativi a:

- a) attività di alfabetizzazione e pratica musicale, realizzate da scuole di musica e organismi di formazione inseriti nell'elenco di cui all'articolo 57, bande musicali e cori, finalizzate alla diffusione di una cultura musicale ampia e inclusiva, allo sviluppo della musica d'insieme e alla promozione dell'ascolto consapevole;
- b) attività di formazione e pratica coreutica di base, svolte da scuole e organismi di formazione inseriti nell'elenco di cui all'articolo 57, volte alla conoscenza dell'espressività corporea, allo sviluppo della sensibilità artistica e alla promozione di una pratica coreutica diffusa, accessibile e inclusiva;
- c) attività di formazione e pratica teatrale e cinematografica di base, realizzate da scuole e organismi di formazione inseriti nell'elenco di cui all'articolo 57, rivolte allo sviluppo delle competenze relazionali, espressive, emotive e creative degli studenti, nonché alla diffusione dei linguaggi teatrali e audiovisivi;

d) organizzazione e partecipazione dei giovani coinvolti nelle attività di cui alle lettere precedenti a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali con caratteristiche di inclusione e dialogo interculturale;

e) azioni di sistema per la qualificazione dell'alfabetizzazione, della formazione e della pratica artistica di base.

Art. 57 - Elenco regionale delle scuole di musica, teatro, cinema e danza

1. I soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui all'art. 55, comma 3 possono essere iscritti all'elenco delle scuole e degli organismi di formazione musicale, teatrale, cinematografica e coreutica istituito dalla Regione.

2. I requisiti e gli standard minimi di cui all'art. 55, comma 3, i criteri, le modalità e le procedure per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi di formazione di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propri atti.

TITOLO IV – STORIA E MEMORIA DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN EMILIA-ROMAGNA

CAPO I – FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 58 - Finalità

1. La Regione riconosce la memoria e il ricordo delle esperienze storiche e civili del Risorgimento italiano e della nascita del Tricolore, nonché dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento e del Ventunesimo secolo quali radici fondative della coscienza nazionale e democratica nonché elementi di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

Art. 59 - Definizioni

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

a) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per il Risorgimento e per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe,

all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, ai movimenti delle donne, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

b) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);

c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

Art. 60 - Obiettivi specifici

1. La Regione promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. La Regione favorisce in particolare:

a) la valorizzazione dei percorsi storici e civili che collegano il Risorgimento alla formazione della Repubblica Italiana, promuovendo la conoscenza delle esperienze garibaldine, mazziniane e dei simboli nazionali come il Tricolore;

b) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;

c) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

d) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

e) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

f) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, sui movimenti delle donne che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della

comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e territoriali;

h) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

i) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione di cui sono state protagoniste;

l) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

CAPO II –INTERVENTI REGIONALI ED ENTI DELLA MEMORIA

Art. 61 – Ambiti di azione e interventi regionali

1. Gli interventi regionali sulla storia e la memoria del Novecento e del Risorgimento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali.

2. Le finalità e gli obiettivi specifici in materia di storia e memoria dell'età contemporanea in Emilia-Romagna sono perseguiti anche attraverso la partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah e all'Associazione Liberation Route Italia di cui agli articoli 5 bis e 5 ter della legge regionale n. 3 del 2016 e in coerenza con la normativa statale vigente.

Art. 62 - Ruolo degli istituti storici e altri soggetti

1. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) in quanto soggetti conservatori di un patrimonio documentario di eccezionale valore riguardante soggetti, processi ed eventi fondativi dell'Italia repubblicana, nonché delle associazioni e dei comitati afferenti al Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali e che promuovono la conoscenza della storia e della memoria del Risorgimento.
2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Risorgimento e del Novecento e si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.
3. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.
4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dall'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione, nonché dall'Associazione Mazziniana Italiana e dall'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, e dai Comitati che afferiscono al Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali quali soggetti impegnati nella diffusione dei valori risorgimentali, della libertà e della democrazia.
5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.
6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.
7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Risorgimento e del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e culturali della memoria del Risorgimento e del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

Art. 63 - Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale per la memoria e corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene definito, per il Comitato di solidarietà alle

vittime delle stragi, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 e, per il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per gli esercizi 2027 e 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 il limite massimo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 64 - Iniziative dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Risorgimento e del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.
2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:
 - a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Risorgimento e del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
 - b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
 - c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 59, comma 1.
3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.
4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 65 – Programmazione pluriennale

1. La Regione individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale mediante la programmazione pluriennale. La programmazione pluriennale è attuata mediante un programma regionale per le attività culturali e un programma regionale per il patrimonio, gli istituti e i servizi culturali, la storia e la memoria dell'età contemporanea.
2. I programmi pluriennali, di regola triennali, individuano le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee guida per gli interventi e le azioni previste nella presente legge.
3. Il programma pluriennale, oltre a un quadro conoscitivo del contesto di riferimento, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi da perseguire prioritariamente nel triennio, in rapporto alle risorse disponibili;
 - b) gli interventi regionali che saranno attivati in riferimento agli strumenti di cui all'art. 66 e la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi;
 - c) gli indicatori e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prioritari, qualora possibile.
4. L'Assemblea legislativa regionale approva i programmi pluriennali su proposta della Giunta. La Giunta regionale predispone le proposte di programmi sentiti il Comitato scientifico per la cultura di cui all'art. 68 e le associazioni rappresentative delle categorie e degli enti che operano negli ambiti della cultura, della storia e della memoria dell'età contemporanea. I programmi pluriennali restano in vigore fino all'approvazione dei programmi successivi.

Art. 66 – Strumenti di attuazione

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi, nonché per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso i seguenti strumenti:
 - a) interventi diretti per l'organizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale, per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio materiale e immateriale, per l'acquisizione o la realizzazione di studi e ricerche, per attività di divulgazione, diffusione, assistenza tecnica e sviluppo di sistemi informativi;
 - b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:
 - 1) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;
 - 2) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dai programmi triennali;
 - 3) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

c) contratti gratuiti e forme speciali di partenariato di cui all'art. 134 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

d) amministrazione condivisa, in particolare attraverso le attività di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 e secondo i principi espressi al titolo III della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);

e) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dei soggetti organizzatori e realizzatori, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

f) sostegno, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, per interventi che costituiscono investimenti negli ambiti identificati nella presente legge.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto dell'ordinamento statale vigente e, ove richiesto, con procedure di evidenza pubblica.

3. La Giunta regionale, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli strumenti di cui al comma 1, lettere e) e f), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Regione può attivare specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica del patrimonio culturale e delle attività previste dalla presente legge attraverso società in house.

Art. 67 – Soggetti destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati;

b) pubbliche amministrazioni;

c) associazioni e fondazioni pubbliche e private;

d) altri enti che operano senza fine di lucro;

e) imprese, cooperative e altri soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Emilia-Romagna.

2. I programmi pluriennali individuano, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.

Art. 68 – Comitato scientifico per la cultura

1. Al fine di qualificare le politiche e gli interventi regionali, è istituito il Comitato scientifico per la cultura, di seguito denominato "Comitato scientifico". Il Comitato scientifico è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive e propositive, costituito da due distinte commissioni tecniche, la prima con competenza sul patrimonio culturale, la storia e la memoria dell'età contemporanea, la seconda con competenze sulle attività culturali.

2. Il Comitato scientifico si esprime sui programmi regionali, nonché sulle proposte normative e su ogni altro argomento relativo alla cultura su cui la Giunta regionale richieda un parere.
3. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un massimo di quindici membri scelti fra personalità in possesso di idonee competenze nei settori del patrimonio, degli istituti e dei servizi culturali, della storia e memoria dell'età contemporanea e delle attività culturali.
4. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale.

Art. 69 – Osservatorio e sistemi informativi sulla cultura e la creatività

1. La Regione, al fine di disporre di dati e informazioni a supporto dei processi decisionali e di valutare l'efficacia degli interventi regionali:
 - a) coordina, acquisisce o realizza studi, indagini, ricerche, monitoraggi;
 - b) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione sulla cultura e le imprese culturali e creative;
 - c) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni;
 - d) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione;
 - e) promuove la collaborazione con enti locali, centri di ricerca, università ed operatori culturali al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
3. La Regione, per lo svolgimento delle attività di osservatorio, può avvalersi delle società in house.

Art. 70 - Premio “Emilia-Romagna Cultura”

1. La Regione assegna annualmente il Premio “Emilia-Romagna Cultura” da conferire a una donna e a un uomo che si siano particolarmente distinti in ambito culturale, scelti tra le persone in vita che siano nate o residenti, vivano o lavorino in Emilia-Romagna e che abbiano dato lustro alla regione nel corso della loro vita.

2. Il Premio ha valore simbolico, è assegnato con modalità stabilite dalla Giunta, su proposta dell'Assessore alla Cultura, ed è consegnato in occasione di una cerimonia pubblica.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 71 – Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le attività realizzate in relazione agli interventi individuati nei precedenti Titoli;
- b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
- c) le eventuali criticità emerse in corso di attuazione.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 72 – Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 15.892.500,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 29.239.530,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata:

a) quanto a euro 15.325.900,00 per l'esercizio finanziario 2027 e a euro 28.484.530,00 per l'esercizio finanziario 2028 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti".

b) quanto a euro 566.600,00 per l'esercizio finanziario 2027 e a euro 755.000,00 per l'esercizio finanziario 2028 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 2 Spese in conto capitale, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento".

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse dell'Unione Europea e statali assegnate alla Regione per programmi, interventi, azioni, in ambito culturale.

4. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 73 - Modifiche all'articolo 5 ter della legge regionale n. 3 del 2016

1. Nell' articolo 5 ter legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah), prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:

“01. La regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria carta statutaria e in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione Europea, riconosce i valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e gli ideali di libertà e unità nazionale, opera per affermare i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni, partecipando al processo di costruzione ed integrazione europea, estendendo i rapporti di reciproca collaborazione con le altre regioni europee, sostenendo progetti e iniziative di diffusione della conoscenza storica dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico regionale, italiano ed europeo, promuovendo progetti e azioni per diffondere la conoscenza dei fatti che hanno segnato la storia europea, nazionale e locale nel corso del Novecento.

02. Per i fini di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, disciplina la partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia, costituita con le seguenti finalità:

- a) creare ed espandere una rotta di commemorazione che colleghi le regioni in cui si è svolta la Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista nel corso della Seconda Guerra Mondiale;
- b) promuovere il rispetto e la diffusione dei valori universali di pace, libertà, democrazia e riconciliazione e prevenire qualsiasi comportamento tendente alla glorificazione della guerra o che non sia rispettoso nei confronti dei reduci, rifiutando e condannando qualsiasi ideologia estremista, negazionista o revisionista;
- c) coordinare eventuali progetti di ricerca, cogliendo opportunità di finanziamenti banditi dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici e privati, sviluppando forme di partenariato.”

Art. 74 – Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2027 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate.

2. I programmi pluriennali vigenti:

- a) “Programma per l'attuazione degli interventi sulla Memoria del Novecento (Legge regionale 3/2016). Obiettivi, ambiti di intervento e modalità attuative per il triennio 2025-2027”, approvato con deliberazione assembleare n. 167 del 11 giugno 2024;

b) “Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/1999). Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per il triennio 2025-2027.”, approvato con deliberazione assembleare n. 168 del 11 giugno 2024;

rimarranno in vigore fino alla data in cui i programmi approvati ai sensi della presente legge esplicheranno i propri effetti.

3. Fino all’approvazione dei livelli minimi uniformi di qualità di servizio e professionalità degli operatori e delle operatrici di cui all’art. 18, restano in vigore i livelli minimi approvati in attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

4. Fino all’insediamento del Comitato scientifico per la cultura costituito secondo le modalità di cui all’art. 64 restano in carica il Comitato scientifico di cui alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e il Comitato scientifico di cui alla legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), che esprimono il parere rispettivamente sul programma regionale per le attività culturali e sul programma regionale per il patrimonio, gli istituti e i servizi culturali, la storia e la memoria dell’età contemporanea di cui all’art. 65 della presente legge.

5. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in elenchi, albi o analoghi strumenti istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate dall’articolo 75, conservano l’iscrizione nei corrispondenti elenchi, albi o strumenti previsti dalla presente legge, purché risultino in possesso dei requisiti stabiliti dagli atti adottati per la sua attuazione. La Giunta regionale disciplina, con propri atti, le modalità di verifica del possesso dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l’aggiornamento, la conferma o la cancellazione dell’iscrizione.

Art. 75 – Abrogazioni

1. Dal 1° gennaio 2027 sono abrogati:

- a) gli articoli 208, 209, 211, 212, 213 e 216 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- b) la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
- c) la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);
- d) la legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna);
- e) la legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo), ad eccezione degli articoli 9 e 17 che restano in vigore, e conseguentemente il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ad Associazione per Film Commission”;

- f) la legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) ad eccezione dell'articolo 5 ter e dell'articolo 8 che restano in vigore, e conseguentemente il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Liberation Route Italia";
- g) la legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna);
- h) la legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale);
- i) la legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali);
- j) la legge regionale 16 aprile 2021, n. 3 (Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2);
- l) la legge regionale 21 ottobre 2021, n. 13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7);
- m) la legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2 (Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate "case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna");
- n) la legge regionale 3 ottobre 2022, n. 14 (Norme in materia di sostegno ai carnevali storici);
- o) la legge regionale 27 ottobre 2022, n. 16 (Partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3);
- p) la legge regionale 15 dicembre 2022, n. 21 (Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali));
- q) la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale)).

Art. 76 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

